



la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

GIUGNO 2002 75



In copertina:

L'avvocato
Fulvio Croce
con l'avvocato
Anfossi, 1963



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO
Guido CANALE
Vincenzo ENRICHENS
Augusto FIERRO
Tessa FISSORE
Fulvio GIANARIA
Mario NAPOLI
Vittorio NEGRO
Carlo PAVESIO
Domenico SORRENTINO
Romana VIGLIANI
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
GS&S Grugliasco - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

La copertina e le foto dell'avvocato
Fulvio Croce sono tratte dall'archivio
del collega Francesco Murgia.
Altre foto sono tratte dal catalogo
dell'opera di Nino Migliori in mostra
alla Gam di Torino e alla sede distaccata
di Villa Remmert in Ciriè

Editoriali

- 5 L'art. 117 della Costituzione: le professioni intellettuali tra Stato e Regioni
di Antonio Rossomando
- 7 Fulvio Croce: a venticinque anni dalla sua morte *di Antonio Rossomando*
- 11 In ricordo dell'avvocato Croce *di Francesco Murgia*

Forum

- 19 Disegni di legge in materia di diritto di famiglia e di minori
e in materia di competenza del Tribunale per i minori in materia penale
a cura *di Augusto Fierro*

Minori

- 25 Principio del contraddittorio e terzietà del giudice: anche il rito minorile
adotta il giusto processo *di Antonio Dionisio*
- 27 Il minore tra "malacura" e giustizia: atti di un convegno di Parma
- 28 Vittime del presente, vittime del futuro *di Romana Vigliani*

Riflessioni

- 31 Garantismo nichilista e selettivo *di Paolo Ferrua*
- 34 La Corte di giustizia e la consulenza stragiudiziale *di Mario Napoli*

Lettere dopo le elezioni

- 38 Lettere da Alessandro Re, Silvio Chiaberto e Giulia Facchini

Convegni


- 42 "Diritto europeo e creatività della giurisprudenza. Donne magistrato europee
a confronto" ADMI - Torino *di Fernanda Cervetti*

Tariffe

- 47 L'obbligatorietà delle tariffe forensi tra Cassazione e Giudice del rinvio:
una disputa risolvibile "con estrema facilità"
a cura del *Sindacato Avvocati di Novara*

Ricordi

- 49 Francesco Cipolla *da Cesare Amerio*
- 50 Antonio Musy *da Nino Raffone*
- 51 Luciano Porcu *da Giuseppe Volante*
- 52 Sergio Melano Bosco *da Giuseppe Salvini*



Publicità
STUDIO BETA
10137 TORINO
Corso Salvemini, 6
Tel. 011/311.98.86
Fax 011/301.08.12



Editoriali

L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE: LE PROFESSIONI INTELLETTUALI TRA STATO E REGIONI

Le professioni intellettuali aspirano oggi a vedersi riconosciute quale parte sociale a difesa dei principi generali che, in attuazione degli articoli 33 e 117 della Costituzione, nell'ambito della legislazione concorrente Stato-Regione, assicurano che l'esercizio professionale sia compiutamente funzionale alla tutela ed alla realizzazione degli interessi generali e dei valori costituzionali.

Le professioni della "conoscenza" costituiscono oggi quella forza sociale che contribuisce a determinare lo sviluppo della società moderna. Esse sono affidatarie degli orientamenti e delle scelte che investono i modelli di vita e di crescita di una società avanzata.

Si pongono in merito molti problemi. In particolare quelli che attengono alla tutela dei cittadini, all'apertura dei mercati, al rilancio dei valori della conoscenza e all'esigenza di disciplinare le competenze delle Regioni a seguito della introduzione recente in tema di professioni della legislazione concorrente Stato-Regione.

Rispetto al quadro previgente, il nuovo art. 117 della Costituzione ribaltando i criteri di riparto fra Stato e Regione, elenca le materie espressamente soggette alla potestà normativa esclusiva dello Stato e quelle sottoposte alla potestà normativa concorrente dello Stato e della Regione, conferendo poi a quest'ultima la residua potestà (legislativa e regolamentare) in tutte le materie non espressamente indicate nelle prime due categorie.

Venendo anche più strettamente all'oggetto della nostra analisi va

detto che la nuova ripartizione delle competenze legislative assegna alla potestà legislativa concorrente la materia delle professioni, stabilendo che "spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato".

Ritengo che il dettato della norma costituzionale non lasci adito a dubbi, nel senso che nel caso di potestà legislativa concorrente i principi fondamentali ai quali dovrà attenersi la Regione nella sua attività legislativa sono normativamente chiari.

Per quanto attiene alla genericità della locuzione "professione", utilizzata dal legislatore costituzionale per definire i confini della materia in esame, si impone fare chiarezza dovendosi affrontare in tema di legge-quadro svariate questioni quali quella attinente alla natura ed al numero di Ordini e Collegi, alla formazione e alla procedura di accesso, all'ordinamento professionale e alle competenze. Tra le problematiche più complesse si impone quella della formazione professionale, tenendo conto della regolamentazione esclusiva delle norme generali della istruzione.

Per quanto riguarda pertanto "le professioni" è dunque demandato allo Stato di fissare i principi fondamentali della materia ed alla Regione l'applicazione della legge regionale nel rispetto dei predetti principi fondamentali. Sorge il problema di verificare come e quando tali principi siano fissati.

La nuova formulazione dell'art. 117 Cost. reca l'inciso "determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato". La dizione si

diversifica da quella della precedente formulazione normativa che recitava "nei limiti dei principi stabiliti da leggi dello Stato."

La legge statale viene normalmente definita "legge cornice o legge quadro"; trattasi di legge che regola "dall'esterno" i confini della potestà legislativa regionale, lasciando alla Regione di completare il quadro.

Il nuovo art. 117 Cost. individua i limiti che derivano alla potestà legislativa dello Stato e a quella regionale dalla Costituzione, dall'Ordinamento comunitario e dai Trattati internazionali.

L'innovazione non sta soltanto nella individuazione dei limiti, ma anche nella equiparazione dei poteri. I limiti di carattere generale sono costituiti dall'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, limiti individuati dalla esigenza di unitarietà complessiva di un Ordinamento al cui interno si collocano le competenze legislative delle Regioni.

Poiché è indispensabile una coerenza interna dell'Ordinamento, a garanzia di questa coerenza non può che essere deputato lo Stato.

I problemi che riguardano l'etica, la formazione della nostra professione e l'accesso alla stessa non possono essere lasciati ad una parcellazione normativa regionale. Non si possono avere principi e regole diverse da Regione a Regione.

In occasione della 1ª Conferenza delle professioni intellettuali Nord-Italia, conferenza tenutasi a Torino il 31 maggio 2002, l'Avv. Nicola Buccico come Presidente del Comitato degli Ordini e dei Collegi Professionali, ha presentato al Governo un testo di progetto su "La

legge-quadro di riforma delle libere professioni". È un testo che rispecchia le posizioni comuni degli Ordini e dei Collegi per quanto attiene alla centralità della formazione professionale, all'aggiornamento professionale continuo, alla riforma dell'accesso alla professione, all'adozione di quei codici deontologici necessari a tutelare il cittadino e la collettività.

Il testo prende in esame anche l'indipendenza del professionista, questa costituendo una garanzia di estrema qualificazione della prestazione determina una terzietà di valutazioni nella esecuzione degli incarichi. Con ciò si eviterebbero sudditanze pericolose e, per quel che riguarda il valore della prestazione, sfrenate concorrenze di mercato.

La legge-quadro riconosce inoltre il ruolo centrale delle professioni rispetto allo sviluppo economico di una società moderna ed avanzata come la nostra. Uno sviluppo che si affida ai saperi e che riconosce il lavoro intellettuale come meritevole di essere osservato, tutelato, promosso.

Si tenga ancora conto che i professionisti concorrono al prodotto interno

lordo in percentuali variabili su scala nazionale fra l'8 ed il 12 per cento, con un trend fortemente in crescita.

I professionisti costituiscono pertanto anche un settore produttivo meritevole di maggiore attenzione. Proprio in questa ottica una legislazione regionale può individuare e creare adeguate linee di sostegno ed anche di credito per i professionisti. In particolare per i giovani si possono elaborare progetti che assecondino in un processo di crescita le loro strutture professionali. Mi riferisco in particolare alla promozione di quelle aggregazioni professionali che in termini di strutture associative sono previste dalla legge e che possono competere con strutture professionali molto robuste che si apprestano ad intervenire dall'esterno dei nostri confini nazionali.

Gli Ordini saranno sempre destinatari del compito di programmare una formazione continua in concorso con le Università e con altre strutture formative.

Quello che ritengo non rinunciabile è la salvaguardia della autonomia e della indipendenza degli Ordini.

Principi riaffermati dalla legge-qua-

dro proposta come valori imprendibili per i delicati meccanismi che regolano tutto il sistema del lavoro intellettuale.

Le professioni risolvono i loro problemi quando, al di là di questa o di quella componente politica, hanno coscienza di se stesse, e per se stesse diventano caposalda fondamentali della società. Per concludere: il sistema professionale è strategico e di interesse pubblico essendo indirizzato alla difesa dei diritti fondamentali dei cittadini che sono il diritto alla libertà, alla salute fisica e mentale, alla tutela dei diritti soggettivi, della trasformazione dell'ambiente e del paesaggio, alla tutela della sicurezza delle costruzioni, ed anche alla tutela di una corretta informazione.

Il sistema professionale non sarà subalterno in un contesto produttivo alla pura logica di mercato. Né dovrà esaurirsi in una semplice fornitura di servizi.

La legge-quadro all'esame del Parlamento dovrà riaffermare questi principi come essenziali agli Ordinamenti professionali.

Antonio Rossomando

MILENA COSTA

IL DETECTIVE DI FIDUCIA

autorizzato art. 134 (investigazioni private) dal 1982
autorizzato art. 38/222 (indagini difensive) dal 1991

- CONTROLLO INFEDELTA'
- SEPARAZIONI - DIVORZI - ALIMENTI
- INDAGINI PRE-MATRIMONIALI
- AFFIDAMENTO MINORI
- SORVEGLIANZA GIOVANI
- ANTIDROGA
- RINTRACCIO TESTIMONI
- CONCORRENZA SLEALE
- CONTROSPIONAGGIO INDUSTRIALE
- BONIFICHE TEL. E AMBIENTE
- TUTELA FAMIGLIA
- CALUNNIE - MOLESTIE - RICATTI
- BODY GUARDS
- INDAGINI FINANZIARIE

INDAGINI PENALI

SERVIZI IN TEMPO REALE

PEDINAMENTI - APPOSTAMENTI - ANTIDROGA - RINTRACCI
PROVE FOTOGRAFICHE E FILMATE - SICUREZZA PRIVATA ED AZIENDALE

RISULTATO GARANTITO
PAGAMENTO AD ESITO RAGGIUNTO SENZA ACCONTO

SQUADRA SPECIALE FEMMINILE

011 538315

GIORNO - NOTTE - FESTIVI


3683228028



HOLMES INVESTIGATIONS SAS

Corso Re Umberto, 40 - 10128 Torino - Tel. / Fax 011 538315 - 011 5407756 - 011 539218

e-mail: holmesto@tin.it - www.globmall.com/holmes-investigations



Editoriali

FULVIO CROCE: A VENTICINQUE ANNI DALLA SUA MORTE



Castelnuovo Nigra, 2002

Signor Sindaco, Autorità civili, religiose, Magistrati, Colleghi carissimi, Cittadini di Castelnuovo Nigra.

Il 29 settembre 1988 l'Avv. Franzo Grande Stevens, al convegno sul tema "Il processo alle Brigate Rosse" e l'assassinio dell'Avv. Fulvio Croce, a dieci anni dalla sua morte" concludeva il suo intervento con queste parole:

"Quel che invece di mortale era in lui giace sotto una pietra nel lindo cimitero di Castelnuovo Nigra".

Oggi a venticinque anni da quel tragico 28 aprile 1977 siamo tutti venuti qui a deporre la nostra corona di alloro sulla sua pietra sepolcrale nel lindo cimitero di Castelnuovo a ricordarlo, senza soluzione di continuità, nel Palazzo Comunale che lo vide Cittadino e Pubblico Amministratore. Siamo qui nella sua bella terra canavesana che anche a Torino, tra Via Corte d'Appello e Via Perrone, Fulvio Croce aveva sempre nel cuore.

Di questo essere noi qui oggi, voglio ringraziare innanzitutto l'Amministrazione Comunale ed i cittadini di Castelnuovo Nigra.

Fulvio Croce: l'Uomo, l'Amministratore pubblico, l'Avvocato. Con tratti efficaci e con ricordi affettuosi e riverenti ne ha dato una immagine il Sindaco di questo Comune, Matteo Sergio Bracco.

Fulvio Croce, Avvocato, uomo di legge, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, sono soltanto diversi aspetti di Fulvio Croce Pubblico Amministratore: un tutt'uno ricco della sua umanità semplice e schietta, anche se schiva, da leale piemontese.

"Fu civilista illustre e ancor più gran galantuomo". Così scrisse nel necrologio l'Avv. Giovanni Avonto.

Figlio del medico condotto di questo paese, frequentò la facoltà di Giu-

risprudenza a Torino, una facoltà che vantava maestri che hanno lasciato un segno per il loro alto ingegno e dirittura morale: Ruffini, Solari, Einaudi.

Conseguita la laurea entrò prima nello studio Simondetti. Successivamente “mettendosi”, come soleva dirsi, “in proprio”, ebbe a rivelarsi civilista attento, tenace, puntiglioso e particolarmente fermo nella intransigente difesa del suo assistito.

Lungo nel tempo e forte nei sentimenti ci piace ricordare il suo sodalizio amicale con l'Avv. Giovanni Avonto, penalista colto, elegante, forbito nel porgere e nell'oratorio forense.

Li legava fra l'altro la comune passione per la musica, ed in particolare per quella verdiana.

Figura eminente del Foro torinese, misurato, sobrio, acuto, ricco di una arguzia che faceva parte del suo carattere, Fulvio Croce assume nel 1968 la Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino. Rieletto nei bienni successivi con largo consenso di stima ed apprezzamento, fu Presidente, burbero ma paterno, fermo nella difesa dei principi deontologici e professionali.

Da tutti era sentito come un punto di riferimento, di equilibrio, di moderazione, di garanzia. Per il giovane procuratore che si avviava in questo nostro mondo, qualche volta difficile, spesso pieno di ansie e di preoccupazioni, così come per l'avvocato maturo e affermato, il nostro Presidente trovava sempre un consiglio responsabile, attento, non condizionato, libero.

“Trascinatore ed animatore” sta scritto nelle sue note caratteristiche da militare. Trascinatore ed animatore fu anche quale Presidente: nel campo della previdenza forense che vide come essenziale all'Avvocatura; nei protocolli d'intesa per scambi di giovani procuratori fra Parigi e Torino. Egli volle e potenziò la Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine del Piemonte e della Valle d'Aosta, consapevole che una comune cultura ordinista nell'ambito del Distretto avrebbe costituito un rafforzamento del ruolo istituzionale degli Ordini dei quali si sentiva garante per prestigio e funzioni.

Possiamo dire che l'Avv. Fulvio Croce come Presidente dell'Ordine Torinese sentì alto il ruolo di rappresentante dell'Avvocatura, una Avvocatura

che ideologicamente oggi si propone come “soggetto di giurisdizione”.

Una società civile non può prescindere dal riconoscimento della legalità come valore. La giurisdizione deve essere intesa come tutela della legalità esistente e della legalità irrealizzata.

Ma i confini della giurisdizione sono costituiti dal rigoroso controllo delle regole e delle garanzie all'interno dello strumento processuale.

La cultura delle garanzie rimane l'insostituibile punto di riferimento di ogni politica giudiziaria, senza tentazioni sostanzialistiche.

Legalità - Giurisdizione - Garanzie: il senso dello Stato di diritto, la cultura del processo e delle garanzie sono principi che si intrecciano con la vita e con la morte di Fulvio Croce, in una pagina di storia, in un capitolo della nostra storia repubblicana segnata da un attacco senza uguali e senza precedenti allo Stato e alla convivenza democratica. Un attacco segnato da una lunga, tragica, dolorosa scia di sangue.

Caddero in molti, ma lo Stato resse anche in virtù di chi cadde a difesa di principi istituzionali e per senso del dovere.

Era il 1976.

Il 17 maggio 1976, inizia avanti alla Corte di Assise di Torino il processo contro i “capi storici” delle Brigate Rosse, imputati di costituzione di banda armata. In apertura di dibattimento gli imputati, nella logica di un processo di rottura, contestando la legittimità della Corte a giudicare, revocano il mandato ai loro difensori di fiducia. Con la scelta di un processo c.d. di rottura, rifiutando il processo stesso si negava l'istituzione.

Contestati dagli imputati i difensori di fiducia ed esonerati i primi difensori d'ufficio, il 22 maggio 1976 la Corte d'Assise di Torino nominava difensore il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Torino l'Avv. Fulvio Croce. E questo ai sensi dell'art. 130 c.p.p., articolo che, sul presupposto della obbligatorietà della difesa tecnica del giudicabile, con la previsione (come norma di chiusura) che venga nominato come difensore d'ufficio il Presidente del Consiglio dell'Ordine, stabilisce necessaria ai fini della garanzia del contraddittorio, la presenza del “Difensore” nel processo.

L'Avv. Fulvio Croce, in conformità alla legge, per decisione del Consiglio

di cui è Presidente, delega i seguenti otto nuovi Avvocati difensori, tutti componenti dello stesso Consiglio: 1) Pierangelo Accattino, 2) Massimo Asti, 3) Bruno Bonazzi, 4) Gian Vittorio Gabri, 5) Franzo Grande Stevens, 6) Franco Pastore, 7) Ettore Sisto, 8) Domenico Sorrentino.

Quel Consiglio era composto dagli Avvocati: Fulvio Croce (Presidente), Piero Fioretta (Segretario), Francesco Cipolla (Tesoriere), Pier Angelo Accattino, Cesare Amerio, Massimo Asti, Bruno Bonazzi, Giorgio Del Grosso, Gian Vittorio Gabri, Franzo Grande Stevens, Roberto Manni, Massimo Ottolenghi, Franco Pastore, Ettore Sisto, Domenico Sorrentino (Consiglieri).

I nuovi difensori d'ufficio, nuovamente rifiutati dagli imputati (rifiuto che si manifestava anche con minacce di morte) preannunciano all'udienza del 7 giugno 1976, l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme che prevedono sempre ed in ogni caso l'obbligatorietà dell'assistenza “tecnica” dell'imputato nel dibattimento.

L'8 giugno 1976 viene ucciso a Genova il Procuratore Generale Francesco Coco. Le Brigate Rosse rivendicano la paternità dell'omicidio.

Il 9 giugno 1976 dai difensori d'ufficio, e per tutti dall'Avv. Grande Stevens, viene presentata alla Corte di Assise di Torino Presidente Guido Barbaro, Giudice a latere Giovanni Mitola la preannunciata eccezione di illegittimità costituzionale.

Mentre gli imputati ribadiscono le minacce di morte nei confronti dei Giudici e degli Avvocati i quali, ad avviso dei giudicabili, nel difendere gli imputati contro la loro volontà non farebbero che garantire l'apparente legittimazione dello Stato e della Corte, la Corte di Assise di Torino respinge l'eccezione.

Il processo viene rinviato a nuovo ruolo.

Il 28 aprile 1977 verso le ore 15.00 Fulvio Croce cade barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse nell'androne del suo studio. Aveva 76 anni.

Ricordo ancora la notizia che personalmente ebbe a portare allo studio dell'Avv. Romagnoli l'Avv. Sorrentino. Ricordo il nostro correre insieme, sgomenti, in Via Perrone 5, in quel portone dove la tragedia si era consumata.

L'Avv. Fulvio Croce aveva riferito nei giorni precedenti a colleghi e consi-

glieri a lui vicini di aver notato gente sospetta nei pressi della sua abitazione e di sentirsi seguito. Non aveva avvertito gli Organi di Polizia. Senza retorica e con sereno senso civico si accingeva severamente a portare a compimento l'incarico affidatogli. Venne ucciso perché, quale Presidente del Consiglio egli rappresentava il destinatario naturale della norma prevista all'art. 130 c.p.p., a garanzia dell'Ordinamento.

La Repubblica deve anche a lui la sua fermezza. L'Avvocatura a lui deve il senso di una etica responsabile.

Il 3 maggio 1977 per la constatata impossibilità di formare la "giuria popolare", la Corte di Assise di Torino rinviava il processo a nuovo ruolo mentre le Brigate Rosse intensificavano le loro attività terroristiche. Assume nel frattempo la Presidenza dell'Ordine con fermezza ed alto senso di responsabilità l'Avv. Gian Vittorio Gabri.

Il processo sarà celebrato soltanto nella primavera del 1978, nella caserma La Marmora di Torino, nonostante due attacchi con missili esplosivi da parte delle Brigate Rosse alle Forze dell'Ordine che presidiavano la caserma.

Nell'aula della Corte d'Assise di Torino (Presidente Guido Barbaro, a latere Giovanni Mitola, Pubblico Ministero Luigi Moschella), il momento giurisdizionale e la stessa istituzione giudiziaria diventano la centralità del dibattito politico che impegna il Paese.

Restano al loro posto i nuovi Avvocati difensori d'ufficio. Mi corre l'obbligo ricordarne i nomi: Aldo Albanese, Giovanni Avonto, Luigi Balestra, Gianfranco Bonati, Vittorio Chiusano, Geo Dal Fiume, Valerio Durante, Antonio Foti, Gian Vittorio Gabri, Fulvio Gianaria, Francesco Gilardoni, Bianca Guidetti Serra, Maria Magnani Noya, Graziano Masselli, Carlo Umberto Minni, Alberto Mittone, Vittorio Negro, Emilio Papa, Elena Speranza, Gian Paolo Zancan.

Si pose immediato il problema: il difensore imposto difende l'imputato o il processo? Quale il suo ruolo?

Nella memoria 17/6/1978 redatta, in una lunga tormentata notte, nello studio dell'Avv. Vittorio Chiusano, una memoria firmata da tutti i venti difensori di ufficio e letta dall'Avv. Gian Vittorio Gabri, Presidente dell'Ordine,

prima che la Corte d'Assise entrasse in Camera di Consiglio, gli Avvocati rinunciavano alle loro arringhe rimettendosi, per quanto riguardava le conclusioni, alla volontà degli imputati. Logicamente e deontologicamente corretta la risposta al problema difensivo sorto nel processo attraverso il comportamento degli imputati, era di garantire la loro identità politica.

Il processo c.d. di rottura che contestava la stessa legittimità del processo non consentiva alcuna mediazione processuale.

Per non ridurre il ruolo di difensore di ufficio ad una pura finzione l'unica soluzione era quella di sostenere la tesi dell'auto difesa.

Alessandro Galante Garrone in un suo articolo su "La Stampa" del 18/8/1976 affermò che "il rispetto formale del rito può divenire anche una copertura ipocrita".

Si sostenne che il diritto di difesa non può essere un obbligo.

Gli avvocati difensori d'ufficio con la loro scelta riscattavano e ribadivano il loro ruolo, autonomo ed indipendente, rispetto a quello degli imputati e



Castelnuovo Nigra, 2002

tutelavano il loro diritto di esprimere le proprie ragioni di difesa. Ciò anche in conformità all'art. 6 lett. c della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo che espressamente attribuisce all'imputato il diritto "di difendersi da sé o di avere l'assistenza di un difensore" statuendo pertanto una libertà scelta alternativa.

A seguito della decisione della Corte d'Assise di respingere le tre eccezioni di illegittimità costituzionale, i difensori prendendo atto della reiezione rimasero al loro posto assumendo il ruolo di "garanti del rito". E ciò al solo fine di garantire la correttezza processuale. Garanti dunque del rito e non del merito delle tesi difensive che proprio della negazione del processo facevano la loro scelta ideologica.

Lo Stato, negato dagli imputati, si riaffermava come Stato di diritto prima ancora che nella decisione dei Giudici proprio nella riaffermazione del ruolo della difesa "consapevolmente mortificata", come si legge nella memoria, nel rispetto della libertà di scelta degli imputati dando così una significativa interpretazione di garanzia sostanziale e di libertà allo stesso Ordinamento.

Con la sentenza 10/10/1979 n. 125 la Corte Costituzionale, innovando in parte il proprio precedente orientamento, nello spirito di una distinzione tra difesa come diritto e difesa come garanzia, confermando l'inviolabilità del principio stabilito dall'art. 24 Cost., affermava che il difensore d'ufficio deve essere presente al processo: speculare alla inviolabilità del diritto di difesa era pertanto la sua irrinunciabilità.

Nella storia del processo si dovrà scrivere che l'uccisione di Fulvio Croce, perché Avvocato e ancor più perché Presidente dell'Ordine, ha esaltato il ruolo e la funzione del

Difensore nella sua autonomia ed indipendenza e dell'Ordine come garante dell'Ordinamento.

Quale oggi il significato della morte, dell'uccisione dell'Avv. Fulvio Croce, del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino Fulvio Croce.

Il ruolo dell'Avvocatura è quello fra l'altro di garantire l'Ordinamento. L'attività di difesa deve essere esercitata nel rispetto della fedeltà all'Ordinamento. Senza la difesa, senza la presenza della difesa, non si attua l'Ordinamento che trova origini, giustificazione storica, legittimità politica in quel patto-sociale che è il cardine di ogni moderna democrazia e di uno Stato di diritto.

La legislazione privata della ragion di Stato può trovare la fonte della sua legittimazione solo nella comunità in nome e nell'interesse della quale lo Stato agisce.

Per garantire l'Ordinamento e la sua attuazione, per dar vita allo svolgersi attraverso la Giurisdizione di uno dei momenti più alti dello Stato di Diritto, l'Avvocato deve rispettare i propri doveri che impongono piena autonomia ed indipendenza nelle scelte difensive, evitando di assecondare intenti meramente distorsivi anche del suo assistito.

Questo è scritto oggi nel nostro Codice deontologico: all'art. 6 si proclama il dovere per l'Avvocato di svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza; all'art. 10 si proclama il dovere per l'Avvocato di conservare la propria indipendenza e di difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni; all'art. 36 si impone all'Avvocato di difendere la parte assistita nel miglior modo possibile, ma nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

Proprio dalla testimonianza resa dal

sacrificio di Fulvio Croce discende come valore irrinunciabile la indipendenza dell'Avvocato, non solo da ogni condizionamento esterno, ma anche da ogni condizionamento che possa provenire dall'interno dello stesso rapporto di mandato.

L'indipendenza va intesa non solo come diritto ma anche e soprattutto come dovere.

Del ruolo, della indipendenza, della libertà dell'Avvocato è garante l'Ordine forense, custode di quella componente etica che è connotazione primaria di una professionalità responsabile.

Per tutto per questo fu ucciso il Presidente dell'Ordine Avv. Fulvio Croce: la lealtà nei confronti dell'Ordinamento, l'indipendenza e l'autonomia nell'esercizio professionale costituiscono il suo testamento spirituale.

A venticinque anni dalla sua morte, un quarto di secolo, un tempo lontano ma a noi tutti così emotivamente vicino, in questi giorni di ritorno alla barbaria omicida, così drammaticamente presente, noi oggi onorando Fulvio Croce, rileggiamo la lapide che ne ricorda il sacrificio. È una lapide che è stata posta nell'Aula Magna del Nuovo Palazzo di Giustizia. Essa porta il suo nome. Sulla lapide è scolpita una frase che racchiude il significato di una vita e di una morte. È una frase che ricorda a noi tutti il senso del nostro essere Avvocati, all'Ordine il suo ruolo istituzionale.

"Avvocato Fulvio Croce. Presidente dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Torino dal 1968 al 1977. Medaglia d'oro al valor civile. Nelle battaglie del Foro assertore fermo della Giustizia.

Perché questa riprendesse pacifico imperio affrontò consapevole morte".

Antonio Rossomando



Editoriali

IN RICORDO DELL'AVVOCATO FULVIO CROCE

L' avvocato Croce, dopo esser stato crudelmente assassinato, è certamente diventato un eroe, e per gli avvocati del Foro di Torino, anche un Mito.

Quel giorno fatale in cui fu ucciso non ero a Torino: ero a Roma, impegnato (ma chi l'avrebbe previsto?) in una riunione dalla quale non avevo potuto assentarmi. Ebbi la notizia per telefono e restai allibito nell'apprendere l'orrenda fine del mio "Maestro". Quando, l'indomani, ritornai, non volli parlare con nessuno. Scambiai poche parole solo con Gian Vittorio Gabri, per sapere com'era successo. Restai assente in tutte le manifestazioni che seguirono; fui fra quei colleghi che vegliarono la salma nella Camera Ardente allestita nella sala del Consiglio dell'Ordine, che oggi porta il suo nome, e poi seguii il funerale in silenzio, fino al piccolo cimitero di Castelnuovo Nigra, affranto, lasciando che altri si esibissero e pronunciassero le orazioni funebri e le commemorazioni.

Non riesco a farmi una ragione della sua scomparsa e meditavo che Croce non era diventato un eroe per sua ambizione: non aveva mai desiderato diventarlo. Per il suo temperamento, mite e modesto, e talvolta anche timido, non avrebbe mai voluto esser una figura d'uomo pubblico, come in quei giorni stava diventando. Improvvisamente, era celebre, perché in quel momento presiedeva il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori del Foro di Torino e, per una logica perversa, era stato preso di mira da persone che agivano per scopi politici, ma in una brutta ed immonda politica che nasceva da ideologie molto lontane da lui.

Le questioni rivoluzionarie, ed a sfondo sociale, agitate dai suoi assassini, certamente le deplorava come ogni buon cittadino italiano, e le tensioni per



Fulvio Croce, 1957

debellare quel modo criminale di far politica, che erano di tutti, appartenevano ad un mondo al quale era estraneo. Non si era mai occupato di politica, e di sua iniziativa mai si sarebbe immischiato, forse neppure nelle questioni che concernevano la lotta che lo stato in quegli anni stava conducendo per fermare l'ondata del terrorismo. Era un onesto avvocato, che in vita sua aveva

operato nella professione in modo esemplare: si era sempre attivamente preoccupato dei problemi della sua categoria, ma non era mai intervenuto per gestire questioni che avessero un interesse al di fuori della sua professione forense e del Foro di Torino.

Dopo esser stato assassinato, giustamente fu elogiato e lodato per la sua figura di martire e per la sua autorevo-

lezza di Presidente del Consiglio dell'Ordine, nonché per la sua personalità e gli innegabili altri suoi meriti, ma in quelle cerimonie, è stata sempre esternata soltanto la figura dell'avvocato Fulvio Croce come Uomo Pubblico. Per questi suoi meriti è giusto che sia subito diventato il rappresentante degli Avvocati di Torino e l'eroico simbolo della categoria.

Pochi colleghi, però, lo hanno ricordato nella sua figura di Uomo, che ha vissuto la sua vita, nel bene e nel male, come ognuno di noi, colla sua personalità di collega, buono e simpatico, che voleva bene a tutti ed esercitava la sua professione in modo brillante, validamente e, spesso, anche in maniera spiritosa.

In questo venticinquesimo anniversario della morte, essendo ancora vivissimo il suo ricordo, non è fuor di luogo, quindi, ora che i clamori si sono un po' attenuati, dire qualcosa della vita di questo "Uomo" molto umano, che di là dai meriti che si è guadagnati con il suo sacrificio, era un vero amico per moltissimi degli avvocati di Torino, e s'era conquistata la stima e la simpatia di tutti.

Sin dai primi tempi in cui ero nel suo studio, avevo subito recepito il lato umano della sua personalità. Inoltre, era il mio "Maestro". Credo d'averlo conosciuto molto da vicino, vivendo e

lavorando nel suo studio per oltre 12 anni, ed apprezzandolo prima ancor che fosse un "Uomo pubblico" ed un "Eroe Nazionale". Prima d'ora, non ho mai voluto prender la parola, nelle molte cerimonie che sono state celebrate per commemorare il suo sacrificio, e neppure in tutto quel che di lui è stato detto, per un motivo più che altro sentimentale, convinto come sono che non voleva essere un "Eroe", ma che fosse rimasto al suo posto di Presidente, per un senso del dovere, che in lui era innato e ben radicato.

Non che non fosse un uomo coraggioso, anzi, non lo credo, visto che già all'età di vent'anni, quando venne chiamato per il servizio di leva, si era arruolato nel corpo degli "Arditi", entrando a far parte della "Legione" che aveva marciato su Fiume al seguito di Gabriele d'Annunzio. Da giovane, inoltre, era stato molto sportivo ed ardentissimo: aveva fatto parte di un gruppo che correva nelle gare motociclistiche, e con quei ragazzi aveva sempre conservato un'amicizia anche in età avanzata. Forse pochi lo sapevano. Aveva sempre coltivato la sua amicizia con Andrea Sasso, il suo "meccanico" di fiducia, che all'epoca faceva il collaudatore alla Fiat e gli allestiva le "moto", ed allorché, in seguito, questi aveva aperto un'officina, in Via della Provana, proprio davanti alla chiesa di

San Massimo, era sempre rimasto suo amico ed il suo cliente più importante, anche se non redditizio: ormai si faceva riparare soltanto la sua vecchia "1500".

Alla fine di queste esperienze giovanili si era dedicato alla professione.


Era entrato come sostituto e si era iscritto al "Collegio", e poi all'Albo degli Avvocati, conservando, tuttavia, il suo rapporto di "procuratore" con alcuni dei migliori avvocati di quel tempo, quali l'avv. Felice Negretti, l'avv. Roberto Cravero, l'avv. Bruno Villabruna, ed altri.

Quando era scoppiata la seconda guerra mondiale, trascorreva la maggior parte del suo tempo a Castelnuovo Nigra. A Torino si fermava solo per gli impegni della sua professione: viveva da solo e consumava i pasti nella "Osteria di Simone", come lui amava chiamarla, perché era un suo grande amico.

Simone, era un singolarissimo personaggio venuto a Torino dalla Toscana, per fare il lavapiatti, comunista per fede della prima ora, ma buono ed umano come lo erano pochi; era diventato cuoco, e poi "Oste", dando il suo nome alla "Trattoria del Popolo", quando ne aveva sposato la proprietaria: "Diella". All'inizio quella trattoria non era molto frequentata, prevalentemente soltanto da persone che venivano della provincia e che, a volte, vi entravano solo per consumare la colazione che si erano portati dal loro paese, ed occupavano un tavolo limitandosi ad ordinare mezzo litro di vino. Simone se ne lamentava, ma li tollerava.

Durante la guerra, però, quell'Osteria, cominciò ad essere frequentata dai partigiani, di nascosto, e proprio lì credo che Croce avesse conosciuto molti dei personaggi che stavano facendo la storia di quegli anni. L'Osteria era stata chiusa per un certo tempo, quando Simone si era rifiutato di obbedire all'ordine dei tedeschi che volevano farvi una mensa popolare, ma gli amici vi andavano egualmente, entrando dalla porta del cortile, e vi trovavano da mangiare. In quel periodo, una sera, quand'era già buio, era venuto anche Renato Martorelli, travestito da Prete: aveva bussato, e Simone voleva mandarlo via, perché nel buio subito non l'aveva riconosciuto, e non amava i Preti: voleva qualcosa da mangiare.

Anche dopo la guerra, Croce aveva continuato a frequentare la stessa tratto-



Fulvio Croce, 1957

ria, che esisteva ancora fino ai primi degli anni '60, in Via Stampatori, quando al posto di quel caseggiato fu costruito un lussuoso palazzo, a fianco di quello dell'ENEL. La trattoria, però, era diventata un ritrovo del "post-resistenza" ed un cenacolo per gli intellettuali di quegli anni, che la frequentavano assiduamente, insieme a quasi tutti i personaggi che ruotavano attorno alla Casa Editrice Einaudi: Croce aveva conosciuto Pavese, Calvino, Mario Soldati, nonché molti altri personaggi della Resistenza, ed i loro amici: Edgardo Sogno, Antonicelli, il professor Greco, Dante Livio Bianco ed altri.

Il sabato andava sempre a Castelnuovo Nigra, in quel suo paesello, del quale era poi stato Sindaco per molti anni. Vi era ancora suo padre, figura d'altri tempi, medico condotto in quell'angolo del Canavese, e sua madre con le vecchie amorevoli due zie, le signorine Gamarra, che lo avevano allevato, e che, anche da adulto, lo coccolavano come se non fosse mai cresciuto. Partiva sulla sua vecchia "1500" e vi si tratteneva fino al lunedì mattina.

Quando ero entrato nel suo studio, nel 1951, spesso conduceva anche me a Castelnuovo Nigra, per trascorrere la domenica in quella sua casa. Lui era solo, io anche, e forse gli tenevo compagnia durante il viaggio. Avevo trascorso bellissimi giorni in quei "fine settimana", nella sua casa raccolta ed accogliente, dove vi era anche un gran giardino, e cercava di rendermi utile quando faceva qualche lavoretto sui suoi fiori, oppure in casa, una volta che aveva riordinato i vecchi mobili della veranda al primo piano. Nella bella stagione si avventurava su per i sentieri della "Quinzeina", la montagna che spalleggia il villaggio, e faceva lunghe passeggiate a piedi, fino al suo piccolo rifugio de "La Frera", fra quelle pietraie. Io cercavo di tenere il suo passo, ma mi veniva il fiato grosso: non avevo la resistenza che aveva lui, vecchio alpino, per arrampicarmi su quei percorsi di montagna. In autunno, in quegli stessi luoghi, andava a caccia, ed anche in queste uscite, alcune volte, mi aveva voluto con sé; vi andavo con un vecchio schioppo che era stato di suo padre: ricordo che la prima volta, avevo sparato non appena era uscita una lepre, e l'avevo mancata. Si era indignato e mi aveva coperto di "miserie", come avrebbe fatto qualsiasi cacciatore, ma

poco dopo, quella stessa lepre era uscita di nuovo, l'aveva sparata lui, e l'aveva presa. Allora si era rasserenato, ed anche con me era tornato come prima.

Aveva lo studio prima in Via Sant'Agostino, vicinissimo al Tribunale, dove immancabilmente si recava tutti i giorni, e poi in Via San Dalmazzo 7, a fianco dell'Albergo "Canelli", in un antico palazzo del sedicesimo secolo, di proprietà della contessa Engelfred di Sambuy, della quale io conoscevo solo il nome, perché lo vedevo scritto sulla carta da bollo dei fascicoli delle sue cause, che era amministrato da Don Bernardino Vassallo di Castiglione, un singolare signore con lunghi baffoni alla maniera di Vittorio Emanuele II, che era anche suo cliente, e forse non solo per questo incarico.

Quell'appartamento aveva appena tre stanze: quella del suo studio, dove vi era un inimmaginabile odore acre del fumo del suo toscano, nella quale riceveva i clienti e lavorava sulla sua macchina per scrivere, perché le comparse non le scriveva mai a mano, anzi, talvolta direttamente sulla carta da bollo, quando non vi era tempo per farle ribattere dalla sua segretaria, la vecchia signorina Rulf. Vi era un ingresso, dove lavorava quest'ultima, che fungeva anche da sala d'attesa, e qui vi stazionava il suo vecchissimo fattorino, Giacchetti, piccolo e magrissimo, che a volte sembrava non riuscisse a stare in piedi: sminuzzava in una vecchia pipa i mozziconi dei mezzi Toscani, che Croce gli teneva da parte, e durante il giorno stava sempre immobile, su di una sedia che occupava soltanto lui: era, però, un personaggio utilissimo, perché andava a comprargli la carta da bollo ed i sigari, per i quali ogni volta gli raccomandava di dire al tabaccaio che occorrevo "per un ammalato", affinché gli lasciasse scegliere quelli buoni.

Ed infine vi era una terza stanza, nella quale vi era un armadio a vetri in cui riponeva tutti i documenti, le memorie avversarie, le veline della corrispondenza, ed ogni documento o foglio attinente alle sue cause. Non custodiva le carte in apposite cartelle, ma distribuiva i singoli fogli secondo le iniziali dei nomi dei clienti, nelle caselle marcate con le lettere dell'alfabeto; i fascicoli "d'ufficio", quelli in cui erano cuciti gli atti originali, preferiva, inve-

ce, tenerli tutti nel suo studio, ammucchiati sul suo grande tavolo, sulla casapanca, o sulle sedie. Avevano un ordine, o forse un disordine, nel quale sapeva districarsi benissimo, ma soltanto lui.

Nella stessa stanza vi lavoravano anche i suoi sostituti: prima Di Robilant, poi Beppe Rossotto, e da ultimo io, sopra un piccolo tavolino quadrato, ma, sostanzialmente, quella era la stanza in cui, a Torino, lui abitava. Infatti, fra gli altri mobili vi era un gran letto ribaltabile, che la sera apriva e dormiva lì; l'aveva utilizzato fino a quando, su pressione di Avonto, aveva acconsentito a sistemarsi in un appartamento che avevo trovato io, in Via Po. L'allestimento era stato un avvenimento epocale: ero andato con lui al suo paese a scegliere i mobili con i quali arredare la sua stanza; ma restava il problema di Avonto, che non sapeva come fare. Ricordava, però, che alcuni anni prima della guerra, quando pensava di sposarsi, aveva comprato dei mobili in un negozio di Via della Basilica, ma non li aveva mai ritirati: poi si era ammalato ed il matrimonio era andato in fumo, era stato ricoverato per alcuni anni, e quando era rientrato a Torino, quei mobili se li era persin dimenticati. Dopo qualche perplessità, però, aveva trovato la ricevuta del pagamento. Si vergognava di andare a reclamarli, dopo tanti anni, e vi aveva mandato me, che, per fortuna, era riuscito a farmeli dare.

In quella nuova sistemazione vi era stato fin quando, molti anni dopo, s'era sposato, e credo avessero vissuto bene.

Al piano terreno di quella casa di Via Po vi era un Bar frequentato da persone che Avonto aveva difeso per imputazioni di furto ed altro, e quando, al mattino, vi andava per prendere il caffè, era sempre ossequiato, ma non mancava di ricordare, a quei ragazzi, che nell'appartamento del terzo piano vi abitava lui. Gli rispondevano: "*Stia tranquillo, avvocato, ci pensiamo noi*". Era la miglior assicurazione contro i furti.

In quegli anni Beppe Rossetto non era più con noi, perché aveva assunto lo studio di suo suocero, l'avvocato Sola. Croce aveva preso a frequentare con Avonto, il Teatro Regio, piuttosto assiduamente. Entrambi erano appassionati di lirica ed all'indomani, il loro principale argomento di conversazione era sempre il commento all'esecuzione

degli artisti ed alle scenografie dello spettacolo.

Andava in Tribunale tutte le mattine, anche quando io ero ormai cresciuto ed avrei potuto far da solo. Quando gli dicevo che avrei potuto far tutto io, però, mi rispondeva che gli piaceva andare tutti i giorni in Tribunale, per incontrare gli avversari, approfondire le questioni e conoscere meglio le cause, e spesso, anche perché gli era indispensabile per trattare le conciliazioni. Aveva numerosissime udienze, certe mattine ve n'erano venti, venticinque, ed anche più, e nel pomeriggio vi erano quelle delle prove e delle comparizioni delle parti, od i sopralluoghi che si facevano sempre in tutte le azioni possessorie ed in moltissime cause di sfratto. Sapeva che avrei potuto cavarmela da solo, ma ogni giorno veniva egualmente in Tribunale: entrava nelle stanze dei giudici e per lo più vi faceva rapide apparizioni, ed incontrava i colleghi ed i giudici: ci veniva per fare un saluto, diceva, e poi continuava il suo giro, a visitare gli altri giudici, anche quelli davanti ai quali vi erano udienze delle sue cause; s'intratteneva con tutti, e più a lungo con quelli che gli erano particolarmente simpatici.


Il grande corridoio del primo piano del Tribunale, e quello della Corte d'Appello, per lui non erano solo il Foro: erano il suo mondo. Li frequentava tutti i giorni, come i filosofi greci frequentavano "l'agorà", fermandosi a parlare ed a discutere con tutti.

Le udienze di Pretura, invece, le faceva fare al vecchio avvocato Brusa.

Ogni sera, trascrivendole dalla piccola agendina, densa della sua fittissima scrittura, che portava sempre con sé, compilavo l'elenco delle cause di Pretura su di un foglio di carta intestata, ed al mattino, prima di andare in Tribunale, portavo quel foglio nell'aula dell'udienza pubblica, dove Brusa già mi aspettava, ed andavo poi a riprenderlo a mezzogiorno, dopo che lui vi aveva annotato i rinvii e le altre notizie dell'udienza.

Povero Brusa, gli volevamo molto bene: era vecchio, malfermo sulle gambe, ma aveva lavorato fino in tardissima età, e tuttavia è morto in miseria ed in solitudine, sostenendosi soltanto con i piccoli sussidi che in quegli ultimi anni gli elargiva il Consiglio dell'Ordine.

Croce, forse non sarebbe mai andato via dall'ufficio di Via San Dalmazzo, se



Fulvio Croce, 1961

non fosse che, alla fine degli anni '50, si era reso libero un grosso appartamento in Via Perrone, al piano terreno, con l'ingresso diretto dalla strada. Glielo aveva offerto in locazione l'avvocato Chionio, quando era morto un suo zio dal quale ne aveva ereditato la proprietà: lo zio Tito, che lui chiamava "lo zio Rintontito", che era mancato in una singolare situazione che aveva fatto cronaca. Infermo da molti anni, quel suo zio viveva al terzo piano di quella stessa casa, immobilizzato su di una sedia a rotelle, e non lasciava mai la stanza. Nelle belle giornate, si faceva portare davanti al balcone, e lì stava immobile, avvolto in una coperta che gli copriva anche le gambe: guardava la casa di fronte, il cielo, e fumava in continuazione. In quella posizione, un giorno s'era addormentato con la sigaretta fra le dita, che gli era caduta di mano dando fuoco alla coperta: non se n'era accorto e per ustioni era morto. Fu trovato quasi carbonizzato alcune ore dopo, quando era entrata nella sua stanza una vecchia domestica che, forse ancor più sorda di lui, non aveva sentito le sue grida; recava un vassoio col pranzo, ma era troppo tardi e, vedendolo, forse gli era caduto di mano, come accade nelle commedie buffe: ormai, era irrimediabilmente ustionato e quando erano giunti i soccorsi non avevano potuto far nulla; era passato dal coma alla morte.

"Era proprio rintontito", aveva commentato suo nipote.

Quel locale di Via Perrone 3/A era molto grande e spazioso: ci stavamo larghissimi ed aveva potuto ospitarvi, gratuitamente, anche il papà di Beppe Rossotto, un anziano colonnello degli alpini in pensione, che svolgeva un po' di lavoro da commercialista, forse per tenersi occupato. Quando vi aveva trasferito lo studio io ero rimasto con lui. Aveva una folta clientela, in parte forse avviatagli dai molti colleghi "avvocati puri" con i quali aveva sempre collaborato, ma anche dalle sue conoscenze di amici canavesani: il buon notaio Pettiti, il Presidente Gay, capo del Tribunale, e molti altri. Quest'ultimo gli affidava, costantemente, le cause più importanti del "Gratuito Patrocinio". Per molti anni aveva seguito personalmente, e diligentemente, anche tutte quelle cause caritatevoli, e solo quand'era ormai in età avanzata spesso le delegava a me, poiché aveva molte altre cose da fare; alla fine aveva pregato il suo amico Presidente Gay di effettuare le nomine direttamente al nome del suo sostituto.

Assisteva molti amici senza chieder mai un compenso, e non rifiutava neppure i clienti poveri, e fra questi, purtroppo, s'inserivano anche quelli che avrebbero potuto pagare, ma non pagavano mai: questi, salutandolo, gli dicevano, "Grazie, per ora..." e lui, immancabilmente, rispondeva loro: "Va bene, per ora e per sempre".

Conosceva tutti i colleghi iscritti all'Albo, credo proprio tutti, e con mol-

tissimi di loro aveva collaborazioni ed era anche in stretta amicizia.

L'avvocato Giovanni Avonto, oriundo di Casale e suo amico da sempre, era anche il suo penalista. Quando era richiesto per la difesa in un processo penale, o doveva consigliare un'azione penale ad un suo cliente, lo avviava invariabilmente ad Avonto; seguiva bensì le fasi del processo, ma si estraniava dalla questione parcellare, poiché non voleva mai nulla per sé. Lui era soddisfatto così.

Nella sua modestia, diceva: *“Non sono un ‘criminalista’”*.

In tutte le cause, quando aveva qualche dubbio chiedeva sempre l'opinione ai colleghi: al vecchio avvocato Villa, all'avvocato Tosetto, a Parella ed a Gastaldi, ai quali era molto legato, all'avvocato Romagnoli, all'avvocato Anglesio, all'avvocato Bardessono, che assisteva le società assicuratrici e, secondo lui, era il più preparato in materia di sinistri e di responsabilità extra contrattuale, ed anche all'epoca Daviso, quando si trattava di questioni di Diritto del Lavoro, poiché, all'epoca, era ritenuto il collega più esperto, nonostante il suo stanco aspetto fisico; e per le questioni fallimentari non si asteneva dal chiedere pareri anche al professor Spertino od al professor Piccati, dei quali era molto amico. Otteneva le risposte, li ringraziava, e tutto finiva così. Era contento di poter chiedere un parere ogni volta che ne sentiva la necessità.

Era estremamente modesto e non presumeva mai di sapere tutto; ogni volta che consultava il Codice, diceva sempre, a tutti i colleghi, ai clienti, ed anche a me: *“Leggo questo libro da molti anni, ma ogni volta ci trovo qualcosa di nuovo”*.

Con tutti intratteneva rapporti confidenziali, e con i colleghi coi quali aveva molta confidenza, parlava sempre scherzosamente, spesso giocando con le parole: una volta che aveva bisogno di chiedere un lungo rinvio all'avversario, lo aveva apostrofato così: *“Con la mia chiappa, quanti salterelli mi lasci fare?”*: il suo cliente si chiamava “Chiappo” e quello dell'avversario “Salterelli”.

Si mostrava amico di tutti, tranne quando riceveva una scortesia: allora manteneva bensì una cordialità formale, ma ai suoi intimi, riservatamente, poi diceva: *“Quello finirò per iscriverlo nel mio libro nero”*.

Al tempo in cui mi preparavo per l'esame di procuratore, aveva voluto che seguissi Avonto nei suoi processi, per imparare un po' penale; mi diceva che frequentando solo il suo studio, avrei ignorato l'esistenza del Codice Penale. Perciò, di tanto in tanto, accompagnavo Avonto ad assistere ai processi.

Una volta era associato nella difesa con Bardessono, quest'ultimo, che doveva parlare per primo, aveva iniziato, ed esaurito, la sua arringa, con queste poche parole: *“Signori della Corte, nonostante le prove, io vi dico che il mio cliente è innocente e vi chiedo di assolverlo. Voi mi chiederete il perché; non so dirvelo; ve lo spiegherà il mio amico Avonto, perché – aveva concluso, parlando in piemontese – ‘chiel a la studià in ‘ta i librun’”*. Avonto, divertito, s'era già levato in piedi, aggiustandosi la toga sulle spalle e preparandosi a parlare, ma sul banco della difesa aveva già allineato, in bell'ordine, molti grossi volumi di Giurisprudenza. Ne portava sempre tanti, ad ogni processo, reggendo due borse strapiene, e quando lo incontrava con tutto quel carico, Croce gli diceva: *“Ho sempre visto due ‘coglioni’ in una borsa, ma è la prima volta che ne vedo uno con due borse”*.

Un'altra volta, in Corte d'Appello, avevo assistito ad un curioso episodio. Croce aveva fatto una breve apparizione nell'aula: era entrato e, da lontano, aveva fatto un cenno di saluto al Presidente. In quel mentre, il Cancelliere, credendo di parlare a bassa voce, ma l'avevamo sentito tutti, aveva detto che occorreva definire rapidamente quel processo, poiché il Ministero aveva sollecitato l'invio della “statistica”. Il Presidente, ricambiando amichevolmente il saluto di Croce, aveva risposto ad alta voce, affinché tutti sentissero: *“Cancelliere, dica al Ministero che questa corte fa giustizia, non statistica”*. Croce, divertito, era andato via facendo cenni d'approvazione.

Con gli avvocati più anziani di lui con i quali spesso aveva un rapporto procuratorio, il suo atteggiamento era sempre deferente e rispettoso. Se doveva soltanto consultarli, andava lui stesso nei loro studi; mandava me a portare i fascicoli o ritirare le bozze delle comparse, che talvolta facevamo poi battere a macchina dalla nostra signorina Rulf. Un pomeriggio, alla vigilia dell'udien-

za, mi aveva mandato dall'avv. Negretti che Croce giudicava un luminare del Diritto, il miglior civilista del Foro di Torino, e certamente lo era.

Felice Negretti era un ometto piccolo di statura, magro e pallido, ed a quell'epoca già avanti negli anni. Sedeva dietro alla sua scrivania tenendo una coperta sopra le gambe. Dovevo ritirare una “Comparsa di Risposta” che avrei dovuto portare in udienza l'indomani mattina. Quand'ero arrivato nel suo studio, non era ancora pronta, perché aveva l'abitudine d'attendere fino alla vigilia dell'udienza per dettare le sue comparse. La segreteria la stava ancora trascrivendo a macchina. M'aveva trattenuto nel suo studio, parlandomi delle sue cose. L'ascoltavo, ed osservavo quella sua figura fisica così modesta, ma ero fortemente preso dalla curiosità di sentire i termini con i quali si esprimeva un uomo della sua rara intelligenza. Ad un giovane non capitava spesso di potersi trattenere con un avvocato della sua levatura. Prestavo molta attenzione e per prolungare quell'incontro, per me molto importante, ogni tanto gli rivolgevo qualche timida domanda, con riferimento alla causa di cui aspettavamo la bozza: avevo letto la citazione e credevo di conoscere la questione di fatto, ma sicuramente non avevo capito tutto, e lui se n'era accorto. Mi riferivo ad un particolare di fatto che a me sembrava pacifico e del quale pensavo che non occorresse suffragio di prova; lui aveva scrollato la testa ed aveva aggiunto: *“Melius abundare, quam deficere”*; m'aveva guardato fisso, per vedere se avessi capito, ed allora m'aveva dato questo prezioso consiglio: *“Se vuoi capire una causa, devi leggere bene la citazione, molto attentamente, senza saltare nulla, neppure le cose poco importanti, come il timbro, o l'atto di notifica, e, nel preparare la difesa, devi proporre tutte le questioni e le prove che pensi potrebbero servire alla tua tesi, anche quelle che ti sembrano irrilevanti: tutto può tornare utile”*.

Poi era entrata la sua segretaria porgendogli alcuni fogli: gli aveva dato una rapida scorsa, facendovi qualche piccolo segno, e me li aveva consegnati. M'aveva salutato affettuosamente, dicendomi di portare i suoi saluti *“al caro Croce”*; si scusava di non potersi alzare perché le sue gambe ormai non lo reggevano più.



Fulvio Croce con il Presidente Germano e il collega Ledda, 1964

I rapporti che Croce intratteneva con i colleghi erano sempre di rispettosa collaborazione, con quelli più anziani in particolare, e molto confidenziali con quelli che stimava come amici. E di amici ne aveva molti.

Ad esempio quelli della “Trattoria del Popolo”, che sedevano insieme a lui nel “tavolo rotondo” posto al centro dell’unica saletta, dove ogni giorno, fin quando era rimasto scapolo, si recava a mangiare.

Vi era l’immancabile ing. Galimberti, un direttore Generale della STIPEL, fratello dell’eroico comandante partigiano martire della resistenza, col quale scherzava sempre. Talvolta, Galimberti gli diceva, forse con una punta d’invidia, che la signora Vanda, la parente di Simone che fungeva da cameriera, serviva lui meglio e più abbondantemente che non gli altri avventori, e quando vi erano le ciliegie, guardava il piatto di Croce e contava puntigliosamente i noccioli per vedere se gliene avesse date più di quante ne aveva ricevute lui.

Vi era anche il professor Canonico, un commercialista, un uomo alto e grosso, che con lui faceva a gara nello scambio di battute spiritose, e talvolta di malignità su persone che entrambi conoscevano, il dottor Mezzo, un altro commercialista del quale diceva che la sua professionalità era pratica, ma un po’ grezza, il dottor Romoli che era il Direttore Generale della STET, ed il dottor Levighi, suo braccio destro, la Rosangela Perotti, giovane e bella,

recente acquisto del Foro, figlia del famoso Generale, e l’avvocato Anfossi che diceva sempre: “Noi avvocati non dobbiamo dimenticarci che viviamo del buon cuore dei nostri clienti: se ci pagano siamo contenti, altrimenti non c’è nulla da fare”.

Spesso ci veniva anche il Consigliere Malinverni, il notaio Blanc e l’avvocato Lombardi, che era notoriamente alto e molto grosso. Quando, un giorno, era entrato quest’ultimo, Croce aveva chiamato ad alta voce la signora Vanda, dicendole: “Porti due sedie per l’avvocato Lombardi”.

“Perché due sedie? – aveva replicato Lombardi – io sono solo”.

“È vero, – aveva aggiunto Croce – ma con quel grosso sedere, te ne occorrono almeno due”.

Con queste sue spiritosaggini si divertiva, e divertiva gli amici.

Lo divertivano anche le facezie. Spesso la signora Vanda accompagnava al “tavolo rotondo” il suo figlioletto di sette od otto anni, affinché lo salutasse, ed allora gli faceva ripetere una filastrocca in dialetto veneto, coniata dal dottor Romoli. Gliel’avevano fatta imparare a memoria: “So ebete, non conta. Me sgonfio di pane e marmellata e benedisso il giorno che son nato”. Il bambino ripeteva, balbettando, ed in premio gli dava una monetina.

Nei primi mesi dell’estate, amava andare alla ricerca delle vecchie trattorie di collina, in Valsalice, sulla strada di Mongreno, alla trattoria dei “Goffi”

in Corso Casale, a San Mauro per mangiare le anguille in carpione, ed altre ancora. Amava pranzare all’aperto. In queste sortite spesso mi portava con sé, perché a quel tempo io ero solo, ed anche lui, che a Torino non aveva persone di famiglia.

Con Avonto, talvolta si recava anche al Ristorante “Rodi”, disertando la “Trattoria del Popolo” e vi trovava quel vecchietto smilzo che era l’avvocato Gallo, con l’aria sempre malata ed afflitta: il “Gallo Morente”, lo chiamava, salutandolo con quest’amichevole espressione, ed anche il vecchio avvocato Omodei, professionista molto anziano, di uno stile impeccabile, che affettuosamente lo riprendeva per il suo modo di parlare quasi sempre burlesco. Una volta che Croce s’era versato un goccio di vino nella tazzina del caffè, aveva esclamato: “Ma è da contadino!”. Croce non s’era scomposto e gli aveva risposto: “Al mio paese lo fanno tutti, ed anche gli alpini, ed io sono un Ufficiale degli Alpini”.

Mi mandava spesso anche dall’avvocato Omodei, quando dovevano scambiarsi delle carte, raccomandandomi di non far commenti sul singolare abbigliamento in cui l’avrei trovato: nello studio, l’avvocato Omodei indossava sempre la “Toga” con gli alamari dorati, e quando riceveva i clienti metteva sul capo anche il “Tocco”. Aveva uno studio arredato con mobili di pregio, di legno scuro, rigorosamente dell’ottocento, con al centro una vasta predella alla quale si saliva con tre gradini, e sopra di questa vi era il suo scrittoio. Croce mi aveva già spiegato che quando riceveva i clienti, Omodei voleva stare su un piano più alto per dominarli meglio; infatti, davanti a quella predella, in un piano notevolmente più basso, vi erano due poltroncine ed una sedia, sulle quali faceva accomodare i clienti, e poteva così osservarli dall’alto in basso. Tutto questo m’appariva strano, forse; ma Croce diceva che in passato molti avvocati si abbigliavano così nel loro studio. Ai miei tempi, però, quelle forme erano cadute in disuso.

Croce, inoltre, intratteneva cordialissimi rapporti con tutti i giudici, pur avendo maggiori simpatie per qualcuno di loro: il Presidente Antonelli, per esempio quello della 2° sezione che si occupava prevalentemente della cause di divisione ereditaria, e che probabilmente aveva una sua questione perso-

nale per la quale lo consultava ogni volta che s'incontravano, era in gran cordialità anche col Presidente Galante Garrone e con suo fratello che era giudice alla terza sezione, e col suo Presidente, il dottor Martino, perché in quella sezione si trattavano gli appelli alle cause di sfratto. Croce, infatti, aveva una vasta clientela di proprietari immobiliari, nobili e non, che assisteva in questo genere di controversie.

Era amico del simpatico dottor Lovera di Maria, della 1° sezione, e del dottor Repaci, della 3°, che aveva l'ufficio nella stessa stanza all'ultimo piano. Con loro in quella stanza, vi era anche il dottor Bongiovanni, che per l'avvocato Croce aveva una particolare attenzione. Teneva sempre, nel cassetto della sua scrivania, un pacchetto di mezzi toscani, e quando la discussione si scaldava, gliene offriva uno. Diceva che, pur non essendo fumatore, teneva sempre una scatola di sigari per far transigere le cause all'avvocato Croce. Soprattutto, infatti, li utilizzava nelle comparazioni personali, ed una volta che Croce sembrava irremovibile, gli aveva offerto quel mezzo toscano e l'accordo s'era subito trovato.

Fra i magistrati, però, il suo grande amico, ed anche molto assiduo frequentatore del suo studio, era il Presidente Germano, allora giudice alla quarta sezione: un uomo d'animo generoso, che faceva molta beneficenza assistendo e consigliando chiunque glielo chiedesse: sempre cordiale con tutti, ma spesso anche strano e distratto. Gli aveva chiesto di assistere anche un suo vecchio conoscente col quale era in rapporti sin dai tempi in cui erano stati insieme nelle bande partigiane, ma che era un poco di buono e spesso aveva dei processi per contrabbando, piccole truffe e simili. Avonto non voleva assisterlo, e Croce, neanche a dirlo, neppure; così ero dovuto andar io a far finta di difenderlo nelle aule della Pretura.

Talvolta Germano veniva a trovarlo in studio senza nessuna particolare ragione: solo per salutarlo e chiacchiere un po', ed una volta era venuto anche a fare una gita a Castelnuovo Nigra e l'aveva condotto con sé nel suo rifugio della "Frera". Un'altra volta, Germano aveva telefonato all'avvocato Croce chiedendogli di assumere la difesa di un carissimo suo amico che stava per ricevere la notifica di una citazione. Croce non aveva detto nulla, ma, natu-

ralmente, gli aveva subito chiesto il nome di quel suo amico e quello dell'avversario, ed a quel punto gli aveva risposto: *"Caro Emilio, questo non posso difenderlo"*.

"Perché?" gli aveva chiesto Germano.

"Per il semplice fatto che io assisto già il suo avversario, il quale mi è stato raccomandato da un alto magistrato".

"Dimmi chi è - gli aveva domandato, e Croce glielo aveva detto: quell'alto magistrato era lui stesso, ma quel giorno non ricordava più di aver già consigliato l'attore di rivolgersi all'avvocato Croce, per assisterlo in quella stessa causa."

Vi avevano scherzato sopra. Fra loro capitava anche questo, per la grandissima confidenza che avevano e tutto nasceva, appunto, dal modo sempre cordialissimo, ma anche rispettoso, colorito da molte battute spiritose, e, talvolta, anche un po' caustiche, con le quali Croce comunicava con gli altri, e che spesso era utile per sdrammatizzare qualsiasi situazione. Tutti quelli che lo hanno conosciuto, potrebbero raccontare qualche episodio della vita professionale di quest'uomo, mite e generoso, e di grande levatura morale, che non aveva ambizioni né pretese di alcun genere.


In quegli anni, erano gli ultimi degli anni 50, negli intervalli delle udienze mi occupavo attivamente in un comitato di avvocati che aveva composto una lista d'opposizione per l'elezione del

Consiglio dell'Ordine, in concorrenza con quella del mitico Cristoforo Fiasconaro, che predisponne la sua a stampa, perché ormai da quindici anni era alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine, ma nel Foro avevano cominciato a manifestarsi malumori e si voleva cambiare tutto il Consiglio. Nella nostra lista volevamo includervi Fulvio Croce, come capolista, perché avevamo la convinzione che solo con la sua forte personalità si potessero vincere le elezioni; io, infatti, non m'ero candidato, perché non gli sembrava opportuno neppure che vi fossi io, che facevo parte del suo studio.

L'avevamo insistentemente pregato di accettare la candidatura, ma non c'era stato verso di farlo accettare. Rispondeva: *"Non posso fare un torto simile a Fiasconaro"*.

Diceva che nonostante il suo carattere prepotente ed autoritario, Cristoforo Fiasconaro era un Presidente capace e ben voluto, e che a quella carica ci teneva più che ad ogni altra cosa al mondo, ed, in ogni caso, sarebbe stato sempre confermato fino alla sua morte, per far comparire il suo nome, come Presidente, nel necrologio del Consiglio dell'Ordine.

Croce aveva rifiutato la candidatura per generosità ed altruismo: era stato eletto il primo Consiglio in epoca "repubblicana", subito dopo la guerra, e vi era rimasto fino a quando era stata sollevata un'eccezione d'incompatibilità dell'allora Presidente, proprio da



Fulvio Croce, 1964

Fiasconaro, e benché fosse un'eccezione di natura formale, questa aveva prevalso, e Croce si era dimesso per solidarietà col suo Presidente, insieme ad altri colleghi, fra i quali Parella, Gastaldi, Oreste Fioretta ed altri.

Allora, dopo molti anni, nonostante tutto, si comportava con lealtà e signorilità che forse oggi sono cadute in disuso.

Anche nella lista che avevamo presentato all'assemblea che finalmente aveva fatto cadere Fiasconaro, Croce aveva preferito lasciare ad un altro la candidatura alla carica di Presidente, che altrimenti sicuramente sarebbe stata sua.

In realtà, non aveva l'ambizione d'essere il Presidente dell'Ordine.

Nello studio tutto andava a gonfie vele: a quel tempo aveva anche altri due sostituti, Carlo Felice Rossotto, il fratello minore di Beppe, e Toni Giroi, un maestro di Sci del Sestriere che, essendo già laureato, io avevo convinto a frequentare lo studio per fare "pratica", onde potersi presentare all'esame di procuratore.

A quel tempo, però, la vita di Croce stava cambiando: era sempre stato uno scapolo impenitente, come il suo amico Avonto, l'avvocato Fineschi ed altri colleghi suoi amici, e finalmente si era felicemente sposato con una signora che frequentava già da molti anni, e che anch'io conoscevo, perché in ufficio era nota con lo pseudonimo di "Signora Bianchi". Dopo il matrimonio, il suo incognito era venuto meno e qualche anno dopo, lei aveva cominciato anche a venire nello studio, per far la "Direttrice di segreteria", come amava definirsi.

Frattanto, Carlo Felice Rossotto ci aveva lasciato ed io, col mio brutto carattere d'isolano, dopo non molto, avevo avuto qualche divergenza d'opi-

nioni con la signora ed avevo preferito lasciarla sola nell'incombenza dell'organizzazione dell'ufficio, che avevo svolto per tanti anni.

Perciò, nel 1963, avevo aperto un mio studio, in un appartamento al 1° piano di Via Perrone 5, che per alcuni anni avevo condiviso con Giovanni Avonto. Ero voluto restare nella stessa via in cui aveva lo studio Croce, perché in realtà Avonto ed io non volevamo fargli mancare la nostra collaborazione. Ero andato via nel 1969, quando Avonto non c'era più ed io avevo acquistato un appartamento in Porta Susa, ma quando dovevo lasciare quei locali, Croce aveva voluto che gli volturassi il mio contratto d'affitto, perché quelle stanze gli piacevano ed erano più luminose; ne avevamo parlato con l'amministratore, un certo dott. Benzo, e non vi erano state difficoltà. Subito dopo, infatti, si era trasferito in Via Perrone 5, dove prima vi era il mio studio, e ne era molto contento perché aveva finalmente un ufficio con due finestre esposte al sole, in pieno sud, ma certo non immaginava che in quel luogo avrebbe finito i suoi giorni. Aveva trovato qualche difficoltà solo con la "Cassaforte a muro" che si chiudeva con una combinazione: non voleva scriverla da nessuna parte, ma non riusciva a tenerla a mente. Perciò, ogni volta che aveva bisogno di aprirla, mi telefonava, ed io andavo a comporgli la combinazione.

Alcuni anni dopo, finalmente, aveva accettato di candidarsi nella lista del Consiglio dell'Ordine, quando l'avvocato Parella doveva lasciare il Consiglio di Torino perché eletto al Consiglio Nazionale Forense.

Allora, era stato eletto all'unanimità ed aveva subito ricoperto la carica.

Poi vennero gli "Anni di Piombo" e, com'era indubitabile che facesse, era

rimasto al suo posto, per coerenza, per il suo innato senso del dovere, e non supponendo, di certo, che questo gli sarebbe costato la vita.

Aveva voluto restarci anche quando lo sconsigliavano e quando tutti fuggivano rifiutando l'incarico ed anche le chiamate d'ufficio del Presidente Barbaro, perché riteneva suo dovere di Presidente rappresentare, sia pur d'ufficio e solo formalmente, la difesa dei "Brigatisti Rossi", onde consentire che si potesse proseguire il processo che allora era in corso.

In quel frangente in cui trovò la morte, rimanendo al suo posto, non aveva badato al pericolo che correva, ed invero, per tutti era imprevedibile, quel che è accaduto. Era rimasto solo, ma si riteneva obbligato a quell'incarico, anche se, per sottrarsi, io credo che avrebbe potuto dimettersi; ma non l'aveva fatto.

Lui non aveva bisogno di gloria e d'allori, e non li ambiva.

Il resto è ormai "Storia".

Il Presidente Rossomando, nella sua commemorazione del 28 aprile a Castelnuovo Nigra, ha descritto benissimo, con conoscenza dei fatti e puntigliosa meticolosità, tutto ciò che accade dopo la tragica fine di Fulvio Croce.

Tutti conoscono quei fatti, e non occorre che mi ripeta.

Perciò, mi fermo qui.

Ora sono giubilato, ed in questo venticinquesimo anniversario della sua morte, ho voluto parlare di lui, ricordando qualcosa della sua vita di Uomo, e per dire che ho avuto la fortuna di conoscerlo da vicino.

È stato il mio maestro, ed io, forse, un suo indegno discepolo.

28 aprile 2002

Francesco Murgia



Forum

DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DI MINORI E IN MATERIA DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORI IN MATERIA PENALE



da *Gente dell'Emilia*, 1955

Nino Migliori - GAM

Sui D.d.L. intitolati “misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e di minori e modifiche alle competenze del tribunale per i minori in materia penale (deliberati il 1° marzo 2002).

A cura dell'avv. Augusto Fierro

Partecipano:

dott.ssa Giulia De Marco

dott. Cesare Castellani

dott. Carlo Saccani

avv. Anna Fusari

avv. Luciana Guerci

avv. Franca Toso

Avv. Fierro

A seguito della proposizione di questi due disegni di legge si è diffuso allarme ed inquietudine nell'Associazione dei Magistrati dei minori e per la famiglia: si teme che questi D.d.L. comportino una regressione del processo minorile alla fase ante anni '56 in cui non era il minore il soggetto del processo ma i maggiori che si occupavano della sua tutela. Da cosa nasce questa preoccupazione? Per discuterne, sulla scorta delle esperienze concrete, ci siamo rivolti alla dottoressa De Marco e al dottor Castellani,

rispettivamente Presidente e giudice a latere del tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, al dottor Saccani, giudice onorario, ed alle colleghe Fusari, Guerci e Toso.

Ringrazio, a nome della rivista, tutti gli intervenuti e do subito la parola al Presidente De Marco.

Dott.ssa De Marco

Da molto tempo sia i giudici minorili sia gli avvocati avevano evidenziato la necessità di una modifica delle procedure per l'attività dei tribunali dei minori. Di conseguenza erano state redatte ed abbozzate proposte di legge che andavano nella direzione della unificazione delle competenze per gli affari civili.

La suddivisione tra tribunale ordinario e dei minori era infatti vissuta come una disuguaglianza ed oltretutto creava problemi agli utenti.

Un aspetto positivo del D.d.L. è l'essersi mosso nella direzione della unificazione delle competenze.

Ma ha dimenticato una delle competenze più importanti, quella amministrativa, oggi senza dubbio più importante di ieri e, soprattutto, ha scisso le competenze penali da quelle civili.

Il D.d.L. prevede la creazione di una nuova sezione speciale per la famiglia e per i minori presso il tribunale ordinario che attrarrebbe tutte le “controversie” civili; si parla di controversie e non di competenze, dunque parrebbe che tutta la materia delle adozioni non rientri in questa suddivisione.

da *Gente dell'Emilia*, 1957

Nino Migliori - GAM

Il tribunale per i minorenni avrebbe solo più una competenza penale.

Su questa scissione i giudici minorili sono estremamente critici perché un intervento penale presuppone una conoscenza della situazione personale, familiare, ambientale di ogni minore; il procedimento penale deve essere poi completato da interventi civili che portino ad una rieducazione e risocializzazione del minore.

Il processo penale non deve essere punitivo o sanzionatorio; esso è un'occasione di rieducazione, quindi, ha bisogno di un iter di carattere civile per poter seguire il percorso di ogni minore fino alla maggiore età.

Scindere questi due momenti significa impoverire l'attività del giudice il quale rischia, in questo modo, di diventare una "macchina sanzionatoria".

Altrettanto grave, sotto il profilo civilistico, è la volontà di escludere la componente onoraria dal tribunale dei minorenni.

Per giustificare tale esclusione, nella relazione illustrativa del D.d.L., si dice che la scelta di attribuire tutte le competenze civili alle sezioni ordinarie è finalizzato a colmare il deficit di specializzazione che tali sezioni hanno. Il che è un nonsenso.

Il tribunale dei minori è fortemente specializzato perché ha una competenza esclusiva, perché c'è un'integrazione costante e dialettica fra il sapere giuridico dei togati ed i saperi di cui sono portatori i giudici onorari. Escludendo queste ultime qualità, la conseguenza sarà un deficit di specializzazione delle sezioni ordinarie e la perdita di una cultura sui diritti del minore faticosamente costruita anche grazie al lavoro svolto dal tribunale dei minori in collegamento con i giudici non togati.

Il giudice onorario svolge infatti un ruolo importante ed imprescindibile anche nel momento della decisione.

In passato non era previsto espressa-

mente che i giudici onorari potessero svolgere compiti istruttori e questo fino ad una circolare del CSM. C'è stato un abuso nell'utilizzo del giudice onorario ma si è trattato di un abuso necessario per far funzionare il tribunale dei minori.

Il tribunale del Piemonte e della Valle d'Aosta con 4,5 milioni di abitanti ha infatti solo 7 giudici più il presidente, con migliaia di procedure sia civili sia penali.

Nella relazione ai D.d.L. si legge che i giudici onorari dovrebbero essere sostituiti da consulenti tecnici o da altre figure non ben definite che si collocano a metà strada tra il giudice onorario ed il consulente tecnico. Pecorella, il presidente della commissione giustizia, sostiene che c'è un'esigenza di ricondurre alla magistratura professionale il momento del giudizio; per questo viene proposto di servirsene di esperti che si consultano, prima della camera di consiglio, per cui poi a decidere sarebbero soltanto i togati.

Nei confronti del cittadino, però, ci sarebbe una maggiore tutela e garanzia se i giudici onorari continuano a far parte formalmente del collegio decisionale. Anche perché, se il giudice si serve dell'esperto prima della decisione, può sempre sceglierne uno dello stesso parere per rafforzare il proprio convincimento, annichilendo così la funzione dialettica, oggi consueta, che si svolge nella camera di consiglio.

Spesso sono proprio i giudici onorari a spezzare una lancia a favore della famiglia, contro la rigidità dei giudici togati.

Dott. Saccani

Il tribunale dei minori non si occupa di problemi statici: il bambino è un essere in evoluzione, è un soggetto in divenire ed anche la famiglia si trasforma continuamente. Occorre un ripetuto lavoro di comprensione, interpretazione, decodificazione di comportamenti, di parole, per dare un senso ad una vicenda familiare, per riempire di valore umano la parola "diritto".

Uno degli elementi necessari per la decisione è l'aver incontrato le persone direttamente ed averle ascoltate.

In questi settori il giudice onorario svolge un ruolo essenziale; in camera di consiglio la discussione avviene infatti tra vari poli che presentano sotto diversi aspetti lo stesso problema.

Avv. Guerci

Non è vero che la consulenza tecnica risolverebbe i problemi perché fotogra-

fa la situazione in un determinato momento storico, mentre la famiglia, in quanto in continua evoluzione, può essere profondamente mutata nel momento della decisione.

Inoltre la competenza dell'esperto è un elemento imprescindibile del momento decisionale perché molte volte accade che leggendo la consulenza tecnica d'ufficio, ci si domanda che tipo di interpretazione possa aver dato il consulente al comportamento del minore.

Di conseguenza, o ogni volta la camera di consiglio convoca il consulente tecnico per chiarimenti con un lavoro estremamente farraginoso, oppure è importante riconoscere la presenza dell'esperto, psicologi, neuropsichiatria infantile, ecc., che riesce a decodificare anche certe espressioni del consulente tecnico ed a fornire una corretta interpretazione.

A volte gli avvocati hanno un qualche imbarazzo a trattare con i giudici onorari che svolgono l'istruttoria, forse anche un po' per mancanza di competenza tecnico-giuridica degli esperti.

È da riconoscere che il tribunale per i minorenni ha avuto un grosso ricambio di giudici onorari nell'ultimo periodo e ce ne sono alcuni molto inesperti in procedura.

Però è assolutamente vero che questi giudici non togati hanno svolto e svolgono tuttora una grossa funzione di aiuto verso i colleghi togati, anche perché se non ci fossero, i tempi del processo sarebbero lunghissimi.

La soluzione ideale potrebbe essere quella dell'utilizzo del giudice onorario come oggi viene usato in corte d'appello: in tutte le istruttorie, particolarmente delicate, il togato verrebbe affiancato dall'onorario, soprattutto nell'audizione delle parti.

Da un lato c'è l'esperto che riesce a leggere meglio i comportamenti, dall'altro il togato che garantisce il rispetto della procedura.

Dunque il giudice onorario non va assolutamente abolito, perché è una presenza preziosa.

Dott. Saccani

Vorrei precisare che il giudice onorario non fa mai udienze da solo, è sempre affiancato da un togato. Al più può incontrare da solo il minore con la famiglia, la coppia, ecc.

Dott.ssa De Marco

Nella proposta di legge è stata dimenticata o omessa la materia delle

adozioni. Alcune attività quali dichiarare l'idoneità della coppia all'adozione, individuare fra centinaia di coppie qual è la famiglia giusta, hanno pochissimo di diritto e molto di altri saperi, non solo psicologico. Ad esempio il bambino che presenti problemi alla nascita necessita di un medico che decodifichi le conseguenze di queste patologie.

Può andar bene un consulente ma è più garantista per la stessa coppia far riferimento al giudice, sia togato sia onorario.

Avv. Guerci

Il D.d.L. è contraddittorio laddove parla di maggiore specializzazione. Vorrebbe istituire sezioni specializzate ma poi all'articolo 3 consente la precedenza dei posti in organico a quei magistrati che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, e che abbiano partecipato a

corsi, incontri, dibattiti, convegni. Davvero un po' poco.

Dal momento che si vuole abolire il giudice onorario occorrerebbe, per evitare di cadere in contraddizione, una specializzazione ben più elevata di quella indicata dalla nuova proposta di legge.

Avv. Toso


Gli avvocati sono critici sotto il profilo dell'utilizzazione dei giudici onorari nell'istruttoria; occorre una lunga esperienza per diventare dei buoni giudici onorari; partire da questo dato per depennarli è però molto grave perché si annulla una grossa fetta di cultura.

Il foro torinese ha iniziato un lavoro molto proficuo con l'ordine degli psicologi, rendendosi conto dell'indispensabilità della contaminazione delle culture diverse, per recepire concetti che non appartengono agli operatori della giustizia e per fornire un miglior servizio al cittadino.



da **Gente del Sud - Il negozio del sarto**, 1956

Nino Migliori - GAM

da *Gente del Sud* - Il fabbro, 1956

Nino Migliori - GAM

Inoltre, alla luce del nuovo D.d.L., non ha più senso parlare di specializzazione, anche perché manca quella necessaria esclusività, come si deduce dall'articolo 1 comma 2 ("anche altri affari civili").

Avv. Fusari

Un'obiezione che spesso si solleva parte dalla considerazione dell'esistenza, anche presso il tribunale ordinario, di una sezione per la famiglia, che pur in assenza di giudici onorari, funziona allo stesso modo. Questa obiezione da una parte ha un fondamento di verità perché pur senza giudici onorari il tribunale ordinario svolge tutte le sue funzioni correttamente; non sarebbe però più corretto, seppur si decidesse di raggruppare tutte le competenze in materia di minori e famiglia alle sezioni specializzate, affiancare per ogni questione un giudice onorario? Mi pare che questa sia una garanzia preziosa ed irrinunciabile per l'utente.

Dott. Castellani

Credo che occorra domandarsi se l'orizzonte di lavoro e di intervento sul piano delle relazioni familiari del tribunale civile ordinario sia paragonabile, in termini di spettro di azioni e di complessità, al tribunale dei minori.

È vero che in qualche occasione il tribunale civile ordinario dispone l'affidamento anche a persone diverse dai due genitori ma, moltissime volte, in questi casi, gli atti vengono trasmessi al tribunale dei minorenni ravvisandosi elementi di possibile pregiudizio per il minore. La stessa Corte di Cassazione ritiene che, in presenza di pregiudizio, la competenza sia anche del tribunale per i minori.

Tra i due tribunali si può intravedere una grande differenza qualitativa perché le procedure del tribunale dei minori sono contrassegnate, rispetto a quelle del tribunale ordinario, da problematiche di tipo patologico-psichiatrico, drammi

familiari, suicidi, tossicodipendenza, dipendenza da sostanze alcoliche, reati gravi che coinvolgono differenti componenti del nucleo familiare rispetto ai quali c'è una forte esigenza di un'interpretazione del comportamento.

Nel progetto di riforma si coglie, in uno scenario giuridico complessivo e tentando una riflessione più ampia, un desiderio di riunione comprensibile ma che rischia di offrire risposte illusorie.

Ci sono situazioni molto pesanti, ai limiti dell'incredibile che devono essere fronteggiate con strumenti adeguati; altrimenti la crisi della famiglia multiproblematica sarà destinata ad implodere.

Dott. Saccani

Se davvero si vuole ridimensionare il ruolo dei tribunali per i minori bisognerebbe almeno potenziare il piano amministrativo, ovvero quello dei servizi per i minori. La cura della famiglia andrebbe demandata in modo più concreto agli enti locali, alla prevenzione primaria, ecc.

Se non si fa questo il disagio è destinato, se non ad aumentare, quantomeno ad essere "curato" con strumenti sempre meno adeguati.

Dott.ssa De Marco

Si corre il pericolo, smantellando il tribunale per i minorenni e non attribuendo alla nuova sezione del tribunale ordinario una competenza esclusiva, di parcellizzare il lavoro (considerato da molti un lavoro di serie B, affrontato da giudici meno competenti sul piano tecnico-giuridico).

Né va dimenticato che il tribunale ordinario provvede con efficacia limitata nel tempo in quanto non ha la possibilità di seguire il minore in tutto l'iter processuale. Occorrerebbe pur sempre un intervento ex post del tribunale dei minorenni e ciò andrebbe a contraddire quel principio di efficienza che il D.d.L. sembra perseguire.

Avv. Fierro

Non bisogna dimenticare che il magistrato dei tribunali dei minorenni è anche il più sensibile alle problematiche della devianza minorile.

Dott. Castellani

Valutare come si originano determinate iniziative legislative ci aiuta nell'interpretazione di quale sia il concreto significato da attribuire ai loro contenuti.

Osservando il progetto del 1° marzo 2002 per la giustizia penale, è difficile

sottrarsi alla sensazione che sia nato sull'onda di una emotività, di un'esigenza di acquisizione del consenso complessivo da parte delle istituzioni politiche, sulla coda di due episodi specifici, da un lato l'omicidio di Novi Ligure e dall'altro una questione complessa in materia di adozioni ove pareva delinearsi un contrasto tra una pronuncia di tipo penale ed una di tipo adottivo.

L'idea che questi disegni siano partiti da tali premesse si accresce se si pensa che questi progetti nascono dal nulla. Del lavoro svolto nelle legislature precedenti (e che aveva portato ad elaborare proposte di riforma), in questo D.d.L. non c'è alcuna traccia. Si tratta di un progetto ex novo che tralascia aspetti che erano al centro dei dibattiti delle riforme sul processo penale minorile, quali ad esempio l'ordinamento penitenziario minorile del quale siamo privi sin dall'entrata in vigore del D.P.R. 448/1998.

Inoltre il D.d.L. non tocca in alcun modo la questione del giusto processo. Da questo punto di vista la definizione del procedimento all'udienza preliminare, quando l'imputato è contumace, rappresenta solo uno dei problemi che però non è stato toccato il tema della giustizia riparativa e della mediazione. Oramai a livello internazionale è dimostrato che il trattamento di vicende di portata bagatellare è molto meglio affrontabile in una logica di riconciliazione con la vittima.

Che cosa si ritrova invece leggendo i 16 articoli presentati dal consiglio dei ministri? Un approccio superficiale ove si fa un continuo riferimento all'inasprimento della pena, si allunga la durata della misura cautelare, si aumenta il termine della prescrizione, si introduce un sistema di automatismi per passare da misure meno gravi a quelle più gravi, in sostanza tutto si incentra su di un massiccio ritorno all'uso del carcere. E questo discorso in che misura è confacente con tutto l'evolversi delle legislazioni internazionali? In nulla, se pensiamo che la federazione russa sta proprio introducendo il tribunale per i minorenni!

Entrando nel merito, vorrei sottolineare i temi dell'ampliamento dei presupposti per la custodia cautelare in carcere ed un meccanismo di inasprimento delle misure cautelari.

Il sistema attuale è tutto improntato su criteri di discrezionalità: il magistrato valuta caso per caso la gravità del reato, il percorso riabilitativo del ragaz-

zo ed ha gli strumenti per fare delle scelte. Il meccanismo che produce il miglioramento del giovane deviato consiste nel rafforzamento delle sue "parti buone", nel dargli la prova che ha delle risorse personali per poter affrontare la sua vita. In caso contrario il ragazzo, sottoposto a lunghi percorsi detentivi, rischierebbe di consolidare la sua identità come delinquente e come deviato. Se passasse la riforma questo spazio di recupero non esisterebbe più.

Nel D.d.L. ci sono passaggi di quantomeno dubbia costituzionalità: traspare chiaramente il voler attribuire alla pena soprattutto una valenza afflittiva: il minorenni, compiuti i 18 anni, andrebbe a scontare il proseguo della sua pena detentiva nello stabilimento per gli adulti. Decisione, questa, per fortuna rimessa alla discrezionalità del magistrato. La misura, apparentemente, potrebbe sembrare efficace per combattere la devian-


za ma se riflettiamo sulle caratteristiche organizzative del carcere degli adulti non si può ignorare che in essi mancano quei servizi specializzati a lavorare con gli adolescenti. Il recupero e dunque i rischi della recidiva sarebbero molto più elevati che nel sistema attuale.

Dott.ssa De Marco

L'aspettativa di riforma riguardava il processo; si pensava che il progetto di riforma introducesse un sistema processuale specifico per il tribunale dei minorenni.

Nel disegno di legge invece si è pensato solo alle separazioni ed ai divorzi che un loro assetto processuale hanno già.

Il 1° luglio 2002 dovrebbe entrare in vigore una legge che disciplina la difesa nelle procedure di volontaria giurisdizione ed in quelle di adottabilità. Il ministero della giustizia però, in questa materia, non ha espresso parola.



da **Gente del Sud - La mamma**, 1956

Nino Migliori - GAM

Il D.d.L. individua come ausiliari del giudice i servizi sociali ministeriali che però, dal 1977, si occupano soltanto di giustizia penale: sono le assistenti sociali alle dipendenze del ministero della giustizia che predispongono e formano progetti in Piemonte di riparazione, e di mediazione di lavori socialmente utili.

Diventando ausiliari del giudice, ai servizi sociali ministeriali sarebbe affidato il lavoro che oggi svolgono i servizi sociali territoriali, azzerando sul territorio una cultura e delle risorse costruite in 25 anni. E di tutto ciò non si capisce il perché: la relazione ministeriale non spiega le ragioni del cambiamento in questa direzione.

Avv. Fusari

Scusatemi la franchezza ma questo mi sembra un progetto scritto da persone incompetenti, che non hanno proprio la comprensione del problema. Come si fa a dire che in questo D.d.L. c'è qualcosa di positivo? Nel penale questo intervento regressivo fa molta paura al difensore. Il magistrato è certamente sensibile ma anche l'avvocato lo è. Il nuovo progetto va frontalmente contro l'interesse dei nostri assistiti.

Se proprio volessimo trovare delle cose che si possono salvare, dal punto di vista del civile, l'unica nota positiva, anche se poteva essere realizzata in tutt'altro modo, è quella dell'avvicinamento del giudice all'utente. La dislocazione dei tribunali ordinari è sicuramente più comoda di quella dei tribunali dei minori.

Avv. Toso

Altro aspetto positivo potrebbe essere l'unificazione delle procedure di separazione, prescindendo dal fatto che due persone abbiano o no detto il loro "sì" di fronte all'ufficiale di stato civile.

Avv. Fusari

Nel penale, in questa ottica di regressione e repressione totale, al difensore si richiede una maggiore responsabilizzazione.

Oggi molte volte l'avvocato decide insieme al pubblico ministero ed al giudice quale possa essere la migliore soluzione per il minore, tralasciando in parte quella che è la difesa tecnica. Se domani passerà questo D.d.L. il difensore dovrà essere più accorto nella difesa tecnica per far fronte a questo mutato indirizzo.

Dott. Castellani

L'accentuazione dello strumento della custodia cautelare non sembra trovare ragion d'essere in possibili preoccupazioni legate all'andamento della criminalità minorile.

Il quotidiano "Italia Oggi" del 9 maggio scorso riporta una statistica dell'Istat commentata da uno dei massimi esperti criminologi italiani, il professor De Leo, secondo cui non è in atto una recrudescenza della violenza minorile. Le denunce e le condanne sono stabili ed anzi, nell'Italia del nord, decrescenti.

Certo c'è il problema degli stranieri ma su questo già oggi la risposta penale minorile è di doppio binario: gli istituti

sono pieni di minori dell'area magrebi-na dediti allo spaccio di stupefacenti e di nomadi denunciati per reati di furto in appartamento. Già oggi per queste persone la risposta è preminentemente detentiva. Su questo occorrerà da un lato avere una maggiore fantasia nell'individuare, come è stato fatto in altri Paesi, trattamenti che abbiano un'efficacia di recupero concreto, come ad esempio piccoli caseggiati in cui possano vivere per conto loro con la vigilanza di personale educativo, con programmi di scolarizzazione e quant'altro. Dall'altro non è stata prevista l'espulsione e quindi lo strumento del rientro nel loro Paese è possibile soltanto per i maggiorenni. Altro aspetto da criticare nel nuovo D.d.L. è la fortissima contrazione dell'istituto della messa alla prova, escluso per reati gravi quali l'omicidio ed il tentato omicidio e per la gamma dei reati sessuali.

Dopo il D.P.R. 448 del 1988 sia la dottrina sia la giurisprudenza vedevano con favore l'istituto della messa alla prova, soprattutto nei reati di fascia medio alta perché per i reati meno gravi si applicano l'irrelevanza del fatto o il perdono giudiziale. La messa alla prova dunque opera proprio per reati come la rapina, il traffico di stupefacenti, le violenze sessuali.

A Torino, anche in due episodi di omicidio commessi non in ambito di criminalità organizzata e senza l'uso di armi, ci si è serviti della messa alla prova per il periodo massimo (3 anni) con esito positivo. Se le stesse persone fossero andate in carcere, non si sarebbero potute recuperare come invece è avvenuto con la misura alternativa.

Lo stesso discorso vale per i reati sessuali, dietro i quali generalmente vi è un disturbo. E l'unico strumento per combattere il disturbo non è la cella ma una cura, un trattamento.

La messa alla prova è uno spazio all'interno del quale il trattamento si può inserire con buoni risultati.

Segnalo l'unica norma che merita una menzione positiva per la sua valenza tecnica: si tratta dell'articolo 13, ovvero quella che riguarda l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 c.p.c. che consente la possibilità di applicare l'irrelevanza del fatto in ogni stato e grado del procedimento mentre prima l'istituto era applicabile solo fino a prima dell'udienza preliminare.





Minori

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E TERZIETÀ DEL GIUDICE: ANCHE IL RITO MINORILE ADOTTA IL GIUSTO PROCESSO

Nel mese di novembre dello scorso anno, organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Torino – con la collaborazione della sede regionale dell'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori e del Gruppo di Studio di Diritto di Famiglia di Torino – ha preso avvio il Corso di aggiornamento in diritto di famiglia e, a seguire, il Corso di formazione per l'Avvocato del Minore e della Famiglia.

È interessante porre in evidenza sia la struttura interdisciplinare delle lezioni, con interventi in campo psicologico o sociologico affidati a prestigiosi relatori, sia il relevantissimo numero di iscritti, a dimostrazione di un crescente interesse per la materia familiare.

Forse, questa notevole partecipazione è stimolata dalla possibilità di intravedere nuove prospettive di “lavoro” in un momento di evidente “congestione” degli Albi; certo, il fascino di una disciplina un tempo sottostimata è pungolato da interventi normativi particolarmente significativi, che costituiscono tappe fondamentali nella riforma ideologica di tutto il settore familiare ed, in particolare, di quello minorile.

In questo percorso, nel quale mi piace ricordare il qualificante ruolo d'impulso e di pressione svolto dall'AIAP, si inserisce la riforma dell'adozione, regolata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149.

Si può senz'altro affermare che sono numerose – ed alcune di portata

rivoluzionaria – le problematiche che il legislatore ha affrontato con la legge citata.

Come naturale, l'attenzione del pubblico e dei media si è accentrata soprattutto su questi aspetti che coinvolgono le moltissime coppie che ogni anno si propongono come genitori adottivi.

Tra questi ricordo l'innalzamento a 45 anni della differenza d'età tra adottanti e minore adottando, la riduzione dei tempi dell'istruttoria delle domande, la facoltà di far valere, nel calcolo del triennio di vita matrimoniale, il precedente periodo di stabile coabitazione.

Peraltro, i tratti più qualificanti della riforma trovano espressione nell'affermazione del diritto del minore a crescere, ad essere educato nella propria famiglia e, quindi, nella valutazione dell'adozione come ipotesi assolutamente residuale (art. 1).

Da tali principi consegue, da un lato, l'esclusione delle condizioni di indigenza dei genitori tra le cause dalle quali far discendere automaticamente la dichiarazione di adottabilità; dall'altro, il dovere istituzionale dei Servizi di realizzare interventi propositivi finalizzati a sostenere i nuclei familiari “a rischio”, concorrendo così ad eliminare quelle situazioni pregiudizievoli che possono provocare lo stato di abbandono di minori.

Soprattutto, la nuova legge ha voluto fornire gli strumenti volti ad assicurare la realizzazione delle direttive riformatrici, regolamentan-

do un **processo più giusto di fronte ad un giudice minorile finalmente più terzo**, recependo così le pressanti richieste dell'avvocatura, della dottrina e di parte della magistratura minorile.

Prima di sintetizzarne la portata e la struttura mi pare interessante ricordare alcuni teoremi di retroguardia che hanno ispirato la “gestione” processuale dei Tribunali per i Minorenni, così da poter meglio apprezzare la valenza rivoluzionaria della riforma.

Parte della giurisprudenza di legittimità e di merito ha costantemente affermato che:

- non esistono parti contrapposte nel processo minorile;
- non esiste, quindi, contraddittorio tra le parti;
- non è conseguentemente garantito il diritto di difesa nel corso del procedimento ma soltanto al termine del processo, introducendo così un singolare “contraddittorio posticipato”;
- nella procedura minorile l'unico interesse tutelato è quello del minore;
- il difensore delle parti non ha alcun diritto alla copia degli atti, spesso secretati, essendo quindi costretto a tutelare il proprio assistito senza potersi avvalere della conoscenza degli elementi istruttori documentali.

Questa sostanziale esclusione dell'avvocato dalle attività processuali davanti al Tribunale per i Minorenni è stata ora finalmente ribaltata con la riforma.

Ed allora:

- La procedura di adottabilità non potrà più essere aperta di ufficio dal Tribunale, essendo riservata l'iniziativa al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni, il quale è destinatario delle segnalazioni di abbandono (art. 9).
- Fin dall'inizio dell'iter processuale è obbligatoria la presenza del difensore sia per i genitori che per il minore (art. 10).
- In difetto di scelta di un difensore di fiducia da parte dei genitori, il T.M. ne nomina uno di ufficio, deputando subito il difensore del minore il quale, in tal modo, acquisisce la veste di vera parte processuale.
- Il nuovo rito a cognizione piena – definito con sentenza – non prevede più il giudizio di opposizione davanti al medesimo Tribunale, bensì davanti alla Sezione per i Minorenni della Corte di Appello (art. 16), ed il ricorso per Cassazione può essere proposto non solo per violazione di legge, ma anche “per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ.”.


La nuova legge ridisegna anche la normativa ex artt. 330 e 333 cod. civ. in tema di intervento del T.M. nelle ipotesi di abuso della potestà genitoriale, armonizzandola con quella, di recente introduzione (L. 154/2001), regolante gli ordini di protezione contro la violenza domestica, con la previsione (art. 37) dell'allontanamento del genitore o della persona abusante in presenza di condotta pregiudizievole nei confronti del minore.

Anche nei procedimenti in esame è stabilita l'assistenza obbligatoria del difensore del genitore e del minore, ma non è prevista quella – alternativa – del difensore di ufficio.

Si tratta di una opzione difficilmente comprensibile, che, peraltro, non intacca il giudizio largamente positivo sul nuovo impianto legislativo, il quale assicura a tutte le procedure di controllo della potestà genitoriale le garanzie già esistenti negli altri procedimenti camerali in materia di diritto di famiglia.

Concludendo, in attesa delle necessarie disposizioni di attuazione, l'avvocatura e lo schieramento più aperto della magistratura minorile non possono che accogliere favorevolmente una riforma che, al termine di un acceso e non sopito dibattito ideologico, ha infine riconosciuto il principio delle garanzie difensive per il cittadino e quello della irrinunciabile terzietà del giudice.

Antonio Dionisio




da *Gente dell'Emilia*, 1955

Nino Migliori - GAM



NUMERO VERDE 800.011.074




**Il Gruppo Cepu da oltre trent'anni
è presente nel campo della didattica
e della formazione.**

**Grazie all'esperienza
ed alla costante interazione
con il mondo della ricerca nelle
scienze cognitive, ha formulato servizi
in grado di soddisfare tutte
le esigenze di assistenza
e apprendimento**

**Cepu significa:
preparazione ed assistenza universitaria
didattica per le scuole superiori
master per il mondo web e l'informatica
inglese interattivo e dinamico**

**Scopri il Gruppo Cepu a Torino:
C.so Vittorio Emanuele II n°77
P.zza Castello n°29
C.so XI Febbraio n°17**



Minori

IL MINORE TRA “MALACURA” E GIUSTIZIA

Atti di un convegno di Parma

Il libro, edito a cura del Forum – Associazione Donne Giuriste – raccoglie i lavori dell’omonimo Convegno tenutosi a Parma.

Anche questo, come i precedenti lavori del Forum, si caratterizza per la capacità di saper cogliere, partendo dalla attualità, i fatti nuovi, i vuoti legislativi, le necessità di intervento.

Gli interventi di magistrati, giuristi, avvocati, psicologi, docenti universitari e politici consentono un esame del problema sotto diversi profili e da diversi versanti: vengono così affrontati dai giudici i problemi connessi all’affidamento dei figli, la rilevanza della volontà del minore, la consulenza tecnica, la mediazione familiare; dai docenti i diritti del minore anche connessi alla recente legge sui congedi parentali; dagli avvocati il diritto al mantenimento, il diritto di visita e la sottrazione dei minori esaminati alla luce delle convenzioni internazionali e negli aspetti penalmente sanzionabili. Particolarmente interessante il tema del diritto all’identità del minore affrontato nella sua evoluzione giurisprudenziale e nelle prospettive aperte dalle recenti applicazioni della genetica, la scissione tra madre genetica e madre gestante, padre biologico e padre sociale e le pesanti conseguenze previste dal nostro codice penale in ordine al reato di alterazione di stato.

INTERVENTI DI:

A. Finocchiaro, M. Dogliotti, A. Serafini, P. Crepet, A. Lusardi, A. Borromeri, P. Venturini, E. Ceccarelli, L. Mossini, L. Silvagna, F. Mina, G. Fava, C. Cortesi, P. Panini, L. Ponsero, M.G. Scacchetti, M. Medioli, E. Carri.

* Il libro si può acquistare richiedendo direttamente al Forum – Associazione Donne Giuriste –, via Farini n. 15, Parma - tel. 0521 230167 - fax 0521 206108.

FORUM
ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE

IL MINORE TRA “MALACURA” E GIUSTIZIA

Atti del Convegno
PALAZZO SANVITALE
BANCA MONTE PARMA
Parma 16-17 giugno 2000

Cooperativa Sociale Cabiria • Parma 2002

INDICE ATTI DEL CONVEGNO

Benvenuto

Dr. Franco Gorreri - *Presidente di Banca Monte Parma*

Presentazione dei lavori

On. Avv. Antonio Borromeri
Segretario Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati

Introduzione

Avv. Pierangela Venturini - *Presidente del Forum*

Intervento

Dr. Anna Podestà Squarcia
Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Parma

Responsabilità dei genitori, interesse del minore e intervento del Tribunale per i Minorenni

Dr. Elisa Ceccarelli
Presidente Tribunale per i Minorenni di Bologna

L'intervento del giudice

Prof. Lanfranco Mossini - *Presidente Tribunale di Parma*

La decisione del giudice tra la volontà del minore-servizi sociali-consulenza tecnica-mediazione familiare

Dr. Alfio Finocchiaro - *Consigliere Corte di Cassazione Sez. I*

I diritti del minore

Prof. Massimo Dogliotti - *Magistrato Corte d'Appello di Genova*

Il diritto ai congedi parentali

Prof. Avv. Lucia Silvagna
Docente del diritto del lavoro e sindacale Università di Parma

Il diritto all'identità

Avv. Giovanna Fava

Il diritto al mantenimento

Avv. Cecilia Cortesi

Il diritto di visita, il diritto al mantenimento e la sottrazione dei minori nelle convenzioni internazionali

Avv. Paola Panini

La sottrazione del minore nelle convenzioni internazionali

Avv. Liliana Ponsero

Aspetti penali: alterazione di stato, sottrazione di minore

Avv. Franca Mina

TAVOLA ROTONDA

presieduta da: Avv. Maria Grazia Scacchetti
con: Avv. Aurora Lusardi, Cons. Dr. Alfio Finocchiaro, Dr. Marina Medioli, Prof. Massimo Dogliotti, Prof. Paolo Crepet, Avv. Ete-
lina Carri, On. Anna Serafini



Minori

VITTIME DEL PRESENTE, VITTIME DEL FUTURO

“**Q**uando una ragazza di diciassette anni si fa esplodere per uccidere una sua coetanea è il futuro stesso che muore”.

Con queste parole a commento delle efferatezze che si compiono in Medio Oriente si è espresso di recente il Presidente degli Stati Uniti mentre riceveva le autorità del mondo nel “Giardino delle rose” della Casa Bianca. In poche parole il Presidente ha detto tutto. Il peggio. Ed è su questo tutto, su questo peggio, che bisogna meditare. È un grande tema politico comune che deve imporsi con ogni forma di partecipazione. La politica deve invadere la nostra vita perché è la vita che va difesa oggi contro la desacralizzazione di se stessa. Contro la guerra, contro le armi, contro la morte, contro le immagini che la propagandano. Bisogna sottrarre la politica agli eserciti. Ispirarci alla bellezza, all’empatia, al dialogo, ai piani di pace a tutto ciò che ingentilisce l’anima e che suggerisce il prendersi cura delle relazioni ravvicinate. Italo Calvino ci ha insegnato che l’armonia va cercata come “virtù politica”, non solo letteraria: l’armonia, la leggerezza sono luoghi dove risiedono le idee, i sentimenti, le emozioni. E, quindi, le nostre scelte pubbliche e private. Oggi anche la teatralità dell’immagine accompagnata così sovente dal gusto del macabro è diventata un fatto politico carico di gravissimi pericoli.

Si tratta di una teatralità che sempre di più con i suoi effetti grotteschi si inserisce nella logica “del senza limite”.

Non c’è notizia che non si accompagni a trucidate fotografie: fucili, Kalashnicov, bulldozer, bombe intel-

ligenti e non. Ovunque vengono propinate pozioni velenose attraverso immagini che addormentando la capacità di distinguere il bene dal male mettono in crisi il tessuto relazionale.

Sabato 2 febbraio. Apro La Stampa e subito mi colpisce la foto che domina la prima pagina. Leggo sotto “Ucciso il giornalista Usa”. E in piccolo: “Danny Pearl rapito da un gruppo estremista”. Ancora terrorismo! Orrore. Ma esaminata meglio la foto, l’orrore mi assale in forma diversa. La notizia riferisce di un delitto che sta per essere barbaramente consumato. Si tratta certo di una “notizia forte” che vuole testimoniare la crudeltà del terrorismo. In realtà essa preterintenzionalmente ne esplicita nel contempo un’altra. E subito il mio pensiero corre ai ragazzi che vedo sovente al Bar fra un panino e una coca-cola, sfogliare i quotidiani, distrattamente, magari soltanto per cercare lo sport. Si saranno questionati sulla sorte del povero Danny Pearl? O la loro immaginazione, prima di andare avanti, non si sarà arrestata su quella foto piazzata con opulenza in prima pagina? Su quella mano laidamente inanellata che punta l’arma (attrazione fatale) alla nuca del nemico (demoniaco incantamento) mentre l’altra mano afferra con i suoi tentacoli la testa della vittima per propiziare la mira. Così il vincitore avrà la meglio sul vinto le cui dita fuoriescono da una camicia azzurro-laminato giusto in tempo per essere strette in una catena penzolante su un pantalone vuoto.

Mi chiedo il perché di una così raccapricciante rappresentazione. E a quali leggi risponda, se per evidenziare una realtà di violenza, con essa si schiudono le porte ad un’altra violenza irresistibile per i più fragili.

E che cosa dire della fotografia che ci è stata offerta quando sul cielo di Courmayeur veniva travolto da un elicottero il sottosegretario Giovanni D’Elce. Era necessario esporlo ferito attraverso una foto grande, a colori, in prima pagina? Un fantoccio indifeso nel suo personale quotidiano fatto di scarpe, di calze, di braghe.

E v’è stato in Parlamento chi ha lamentato come anche attraverso la TV siano state trasmesse, a proposito della morte del povero foto-reporter Raffaele Ciriello, delle “immagini invereconde”. Lo stesso potrebbe dirsi per l’esposizione irrispettosa apparsa sui giornali del cadavere a terra del Premier olandese Pim Fortuyn. O per l’immagine del terrorista ferito dal suo stesso esplosivo, trascinato da un robot, (meraviglioso prodotto della tecnica avanzata!), ben fotografato nella sua operazione meccanica con tutti i suoi uncinati strumenti. E sempre sul tema dell’abitudine al macabro non sarà sfuggita la costante presenza del “sacco nero di plastica” nelle foto che richiamano la notizia della piccola Vittoria raccolta a pezzi nella lavatrice della mamma.


Su un treno a Milano, vedo il “Corriere della Sera” abbandonato sul sedile. Lo afferro. Manca una pagina dalla quale un bambino, vicino alla sua mamma, carta e matita alla mano, cerca di prendere spunto per un disegno. Guardo meglio e osservo. Ad abbellire la rubrica “lettere al Corriere”, sotto lo sguardo rassicurante di Paolo Mieli campeggia (perché?) un disegno allettante. Inquadrata in neretto una mano crudele, piccola incubatrice di pensieri nefasti, impugnata con gesto pulito un coltellaccio. Riprodurlo sarà una impresa che per un po’ di tempo occuperà l’attenzione del minore il quale dovendo misurarsi

con il geometrico disegno lo dovrà osservare per bene. Quando mai un giorno gli venisse in mente di accoltellare il fratellino rompiscatole o la mamma scomoda, lui saprà come impugnare con mano ferma lo strumento che ha osservato col piacere dell'imitazione vicino alla inconsapevole genitrice.

E che significato ha il martellamento con cui tutte le sedi di informazioni hanno ripetutamente riferito dei sedici/diciassette colpi inferti da una mano assassina sul piccolo Samuele? Mi è capitato ai giardini di vedere due ragazzi: mentre uno mimava le diciassette coltellate, l'altro controllava sul suo orologio da polso il tempo necessario alla consumazione del delitto. Un gioco come un altro per assuefarsi alla disintegrazione fisica.

E mentre leggo le parole espresse dal Sen. Cossiga che con una lettera aperta disquisisce con i lettori de La Stampa sul destino del popolo palestinese e dello Stato di Israele, scopro la foto che dovrebbe fare da ornamento alle riportate autorevoli considerazioni di pace. È una foto che ritrae "poliziotti in cerca di 'resti umani' (sic!) dopo un attacco di Kamikaze". Un gioco enigmistico per necrofilo invitati a trovare fra auto sventrate, femori, tibie, teche e quant'altro possa compromettere l'intelligenza emotiva del lettore. Uno "sfruculiamiento continuo dei più macabri istinti, un tema sul quale l'informazione italiana dà il peggio di sé". Così scrive Chiara Saraceno.

Prima ancora che si metta a fuoco un desiderio c'è già chi autorevolmente lo manipola e lo dirige. Dove? Operare questo dominio delle immagini sulle coscienze, questo sottrarre l'anima ad ogni accadimento che cosa è? E gli stereotipi a che cosa servono? A chi? Perché? All'informazione, alla disinformazione o al plagio? Lo chiediamo ai notai della carta stampata e dei video che sembrano assolutamente inconsapevoli dei rischi di distorsione che solo la critica politica può aiutarci a sfuggire. E anche ai criminologi impegnati (così invano!) sul tema della pena rieducativa e della rieducazione del deviante. Che senso ha parlare di rieducazione del condannato in una società che delega ogni modello rieducativo alle immagini. Avrebbe più senso parlare di "contagio delle immagini", di "imitazione da immagine", di "dittatu-



ra delle immagini". Le immagini sprigionano imperativi facili, più facili di quelli trasmessi dalle parole e dalla scrittura che obbligano ad organizzare pensieri. I desideri che non si accompagnano a pensieri si abbandonano al contagio di ciò che appare. Gli oggetti comandano i soggetti. E tanto più i soggetti sono fragili ed insicuri tanto più sono portati a trovare sicurezza nella violenza. "I temi del Terzo Millennio – è stato detto – ruotano attorno al bisogno di sicurezza e alla protezione dell'innocente. La protezione dell'innocente fa parte dei temi della modernità". Uno degli scopi della vittimologia è anche approfondire con piani pratici i mezzi di prevenzione per quei soggetti che sono più esposti ai pericoli di diventare prima vittime di danni di carattere emotivo e poi, come portatori della violenza introiettata, loro stessi devianti.

Quanto il Capo dello Stato è intervenuto pubblicamente allorché i vertici parlamentari si esprimessero con

saggezza sulla scelta dei nuovi Consiglieri dell'Amministrazione RAI, ha fatto riferimento al "ruolo centrale del servizio pubblico televisivo, rivoluzionario strumento di informazione-formazione".

Le reazioni al messaggio di Ciampi si sono esaurite in diatribe sulle rispettive quote di amministrazione, sui profitti, sulla distribuzione dei posti di comando in nome del pluralismo dell'informazione. Argomento quest'ultimo estremamente rilevante perché una democrazia sana richiede il pluralismo del servizio televisivo che deve però attenersi a "una informazione sana ed equilibrata". In difesa della civiltà dell'immagine il Presidente, nel suo dovere di garanzia istituzionale ha indicato come criterio di condotta l'art. 21 della Costituzione che va recepito in tutte le sue implicazioni da tutti. Anche dalla Commissione di Vigilanza RAI che dovrebbe fornire gli indirizzi su come svolgere il servizio pubblico d'infor-

mazione valutandone l'ottemperanza agli obblighi del servizio.

L'approccio al problema è complesso. Perché, attenzione!, quando a favore delle vittime del presente, in vista delle vittime del futuro, si chiede rispetto, non si chiede censura. "Censura" è parola che richiama alla mente meccanismi costrittivi, destinati ad accertare che gli avvenimenti non contravvengano all'ordine pubblico e al buon costume. Non è di questo genere di conforto che si ha bisogno. Si tenga invece fermo l'impegno a difendere e a salvare la verità. È in nome della verità che si chiede la libertà di informazione. Nelle società totalitarie è la verità che viene censurata affinché la società, ignorando la verità, ignori se stessa.

È giusto dunque volere la tutela dei cronisti e di quanti difendono "l'informazione libera". Se si riduce, se si limita, se si interviene in maniera intimidatoria sull'informazione, la democrazia è in pericolo. Ma volere l'informazione libera non vuol dire sacrificare alla cattiva informazione l'autenti-

cità esistenziale dei fatti. Per timore della censura (la cui invocazione si alimenta ahimé! facilmente facendo leva sugli istinti eversivi che covano ovunque) non si deve accettare supinamente quel cinismo che accomagnandosi ai fatti ne inquina l'autenticità. Il cinismo compromette il civismo. Il deficit di senso critico si estrinseca nella "non passione", nella ricerca delle soluzioni estreme, nella sfiducia negli altri, nel discredito di tutto, ovviamente anche delle istituzioni, dalla scuola alla politica.

Ribellarsi alla libertà vigilata della informazione, alla verità controllata delle notizie, vuol dire ribellarsi anche alla informazione gridata, grottesca, caina, priva di quella "misura", di quel "limite" che Cicerone chiamava con una parola consona ai grandi orizzonti dell'argomento e ai rapporti fra pensiero e testimonianza, "modus".

Certo vanno costruite forme nuove, democratiche, capaci di arginare la libertà di stampa, di satira, di giudizio che non deve godere di extraterritorialità. In una società

dotata di giuste credenziali costruttive bisogna che l'inautenticità diventi il suo contrario. La cosiddetta libertà di immagine non deve potersi sviluppare con risultati perversi dove l'atipico diventa tipico, dove un'arma diventa uno strumento quotidiano, il sangue acqua, il mortoammazzato unodimeno.

Livia Turco a coronamento del suo progetto di Ministro per la Solidarietà Sociale, nelle "Dichiarazioni di intenti" chiama "zona di incertezza" quella sulla quale ci giochiamo "il potenziale umano", in americano il "set of capabilities".

Nel giardino della Casa Bianca vorrei cogliere una rosa da offrire a Kerry Kennedy figlia di Robert Kennedy. All'inaugurazione del Palazzo di Giustizia di Washington ella ebbe a dire: "noi siamo sulla terra anche per ammansire la ferocia dell'uomo. Non c'è un'altra strada. Dobbiamo ingentilire la vita del mondo. Altrimenti ci perderemo".

Una rosa, molte rose per Kerry Kennedy.

Romana Vigliani



pastorino

Corso Sebastopoli, 227 - Torino - Tel. 011/32.40.444 - 011/32.99.322

Un mondo pieno di Audi



Audi A2 1.4 TDi 75 CV
full optionals - Km. 9.500 Aziendale
€ **16.990**



Audi A3 TDi 130 CV
AMBITON - Km 0
Prezzo di listino € ~~26.650~~
Nostro prezzo € **23.033**



Nuova A4 Avant

in pronta consegna



Audi A6 1.8 Turbo
1998 - full optionals
€ **16.500**



Audi A4 Avant TDi 115 CV
full optionals - km. 4.900 Aziendale
Prezzo di listino € ~~31.245~~
Nostro prezzo € **23.700**



AUDI A4 AVANT TDi 130CV
full optionals + cerchi da 16" - Km 0
risparmio dal listino del nuovo 15%



Audi A4 1.9 TDi 130CV
full optionals Aziendale
Prezzo di listino € ~~30.420~~
Nostro prezzo € **24.150**

Foto non contrattuali



Riflessioni

GARANTISMO NICHILISTA E SELETTIVO

1. Alla fine della scorsa legislatura tutte le forze politiche parevano d'accordo su un punto: realizzato il principio del contraddittorio nella formazione della prova, il primo obiettivo sarebbe stato di restituire efficienza al processo penale ormai disarticolato da troppi interventi frammentari.

È di tutta evidenza, infatti, che per un "giusto processo" non basta un accertamento "attendibile", solidamente fondato sulle prove (a questo serve appunto la preziosa regola del contraddittorio); occorre anche che la sentenza sia emanata in tempi ragionevoli, come oggi espressamente esige l'art. 111 comma 2 Cost.

Spazi per adeguati interventi legislativi non mancherebbero, sia sotto il profilo della strategia deflattiva – volta a ridurre il carico giudiziario, incidendo negativamente sulla domanda di giustizia – sia sul versante propriamente processuale. A parte gli ormai leggendari impegni, sempre assunti e sempre traditi, per il diritto penale minimo e per la riserva di codice penale, c'è un utile strumento deflattivo che meriterebbe di entrare in via generale nel sistema: la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, già sperimentata per i reati dei minori ed ora estesa, come causa di improcedibilità, ai reati di competenza del giudice di pace. Comunque la si configuri (in chiave sostanziale o processuale), l'esiguità del fatto consentirebbe in un certo numero di casi l'archiviazione della notizia di reato. Con un doppio vantaggio: la piena compatibilità con un regime ad azione penale obbligatoria, trattandosi semplicemente di evita-

re, con il controllo giurisdizionale, un processo penale superfluo; e la possibilità per la vittima del reato di interloquire, opponendosi all'archiviazione.

Quanto al codice di rito, l'indicazione sarebbe per una riforma complessiva, all'interno della quale si profilano alcune fondamentali esigenze. Anzitutto, una disciplina del diritto al silenzio più coerente di quella frettolosamente allestita con la legge n. 63 del 2001. Poi, l'eliminazione dei vuoti formalismi e dei rituali tipici del modello inquisitorio (a cominciare dai criteri legali di valutazione della prova, maldestramente fissati dall'art. 192 c.p.p. su un terreno di esclusiva competenza giudiziale). Infine, la riforma del sistema delle impugnazioni che riesce paradossalmente a cumulare eccessi e carenze di tutela; senza dubbio tre gradi di giudizio sono sovrabbondanti in un processo accusatorio, ma a tutt'oggi l'imputato, che sia stato condannato per la prima volta in appello, vede irragionevolmente ridotte le sue possibilità di critica alla motivazione della condanna, essendogli vietato di eccepire vizi che non risultino dal testo del provvedimento (ad esempio, la mancata valutazione o il travisamento di una prova a suo favore).

2. Nulla di tutto questo nell'inizio della legislatura. Quanto a riduzione del carico giudiziario, il programma della maggioranza persegue sì tale traguardo, ma nella logica di un controllo politico sull'inizio del processo, con una manovra a tenaglia, articolata su due fronti: da un lato, criteri di priorità nell'esercizio dell'azione

penale, fissati dal Parlamento (quindi, dalla maggioranza) su proposta del Ministro di giustizia; dall'altro, svincolo delle indagini di polizia giudiziaria dal controllo del pubblico ministero a cui viene contestualmente inibita la ricerca, di propria iniziativa, della notizia di reato (con prevedibile difficoltà di avvio delle indagini per la criminalità economica o finanziaria, per reati ambientali o in materia di sicurezza sul lavoro).

Sul fronte poi degli interventi propriamente processuali, alla Commissione giustizia della Camera sono stati recentemente unificati (15 maggio 2002) in un testo proposto dal relatore Giancarlo Piattelli diversi progetti di riforma, in gran parte presentati da esponenti della maggioranza. Il nome è promettente: modifiche al codice di procedura penale e norme collegate, in attuazione del giusto processo; ma ciò che vi si trova ha poco a che spartire con il titolo. Evoca semmai l'immagine degenerata di una procedura contorta e divagante, irta di sterili adempimenti, costretta ad ogni piè sospinto a interrogarsi sulla propria legittimità; una sorta di gioco di scatole cinesi, al cui termine difficilmente si riuscirà ad affrontare il quesito fondamentale del processo che dovrebbe vertere sulla colpevolezza o no dell'imputato.

Vediamo alcuni esempi. Si allarga a dismisura il raggio delle incompatibilità del giudice, destinate ad operare anche nei procedimenti connessi o collegati; e altrettanto accade per le cause di astensione e di ricusazione, con formule aperte ad ogni stratagemma volto ad allontanare un giudice non "gradi-



da *Gente dell'Emilia - L'ubriaco (Siesta)*, 1957

Nino Migliori - GAM

to" all'imputato. Si sanziona con un'irragionevole previsione di nullità assoluta l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere «il fascicolo contenente la notizia di reato, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari», con il risultato di invalidare l'intero processo anche per la più innocua delle omissioni (potrebbe trattarsi di un documento assolutamente insignificante, magari presentato dalla difesa ai sensi dell'art. 391-*octies* comma 4 c.p.p.). Cade, incredibile a dirsi, il potere del giudice di escludere, ai sensi dell'art. 190 c.p.p., prove manifestamente irrilevanti o superflue; e così pure quello di assumere d'ufficio nuove

prove al termine dell'istruzione dibattimentale. Concorso formale di reati e continuazione nel reato sono contestabili nell'udienza preliminare e nel dibattimento solo quando vi sia il consenso dell'imputato (dovendosi, altrimenti, disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero). Infine, diventano immediatamente ricorribili per cassazione tutte le ordinanze che decidono sulle richieste di prove, sulle questioni preliminari, sull'utilizzabilità degli atti e sulle nullità concernenti il decreto di rinvio a giudizio, con contestuale sospensione del dibattimento in corso.

Facilmente intuibili i disastrosi effetti di una simile disciplina sulla durata del processo; o meglio

dei processi dove l'imputato dispone di mezzi e di risorse per proporre tempestivamente ogni eccezione, attivando le costose procedure incidentali (è probabile invece che, quando l'imputato debba sistematicamente confrontarsi con le spese processuali, gran parte dei nuovi "rimedi" restino di fatto inaccessibili). Chiunque abbia a cuore le regole del giusto processo fondato sul contraddittorio nella formazione della prova dovrebbe immediatamente prendere le distanze da questo garantismo nichilista e selettivo, spezzando il collegamento che abusivamente si pretende di istituire con la riforma dell'art. 111 Cost.

Paolo Ferrua

AIRIT

INVESTIGAZIONI

- Accertamenti infedeltà ovunque
- Investigazioni riservate
- Servizi fotografici e filmati
- Rintraccio persone
- Osservazione giovani
- Prevenzione e recupero tossicodipendenti



- Servizi di sicurezza
- Bodyguards
- Concorrenza sleale
- Tutela persone
- Bonifiche per aziende e privati
- Anticrimine
- Ricerca testimoni
- Grafoanalisi

Detectives: Cristiana e Barbara

SEDE: C.so Re Umberto, 63 - Torino

Corrispondenti in Lombardia - Toscana - Liguria

PAGAMENTO A RISULTATO OTTENUTO

GIORNO/NOTTE E FESTIVI: 335 5372624 / 335 6843635

Tel. 011.5682648

Orario ufficio: 9-19

e-mail: airit.to@libero.it



Riflessioni

LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE

Dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee è giunto un grande, inaspettato aiuto nella battaglia che da anni l'Ordine di Torino combatte perché la consulenza legale, quando essa è svolta in forma professionale e non occasionale, sia riservata agli avvocati. Nell'apatia, quasi si direbbe nell'ostilità dei legislatori (nazionali e comunitari), la Corte di Giustizia tesse lentamente, ma in forma univoca, la propria tela: sembra di essere tornati, per la materia legale, agli anni della cosiddetta "politica della sedia vuota" quando al mancato funzionamento delle istituzioni della Comunità supplì la giurisprudenza della Corte la quale, silenziosa ma inarrestabile, fece brandelli delle legislazioni nazionali contrarie al Trattato di Roma.

Veniamo alle recenti e contemporanee sentenze della Corte (delle quali la prima a mio parere è di gran lunga la più importante): quella nella causa C-309/99 (J.C.J. Wouters, J.W. Savelberg, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV) e nella causa C-35/99 (Muanuele Arduino).

1. Il caso Wouters.

Il signor Wouters, avvocato del foro di Amsterdam, nel 1991 diveniva socio della società Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs (consulenti fiscali). Alla fine dell'anno 1994, il signor Wouters informava il comitato di vigilanza dell'Ordine degli avvocati del circondario di Rotterdam della sua intenzione di chiedere l'iscrizione all'albo degli avvocati di quella città e di eserci-

tare ivi la professione con la denominazione "Arthur Andersen & Co., advocaten en belastingadviseurs".

Con decisione del 27 luglio 1995, tale comitato considerava che i soci della società Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs avevano in essere un rapporto di collaborazione con i soci della società Arthur Andersen & Co. Accountants, vale a dire con appartenenti alla categoria professionale dei revisori dei conti, di modo che il signor Wouters con tale iniziativa contraveniva all'articolo 4 della Samenwerkingsverordening del 1993. Inoltre, il comitato considerava che il signor Wouters avrebbe trasgredito anche l'articolo 8 di tale normativa se avesse instaurato un rapporto di collaborazione sotto una denominazione collettiva in cui figurasse il nome della persona fisica "Arthur Andersen".

Con decisione del 29 novembre 1995 il Consiglio generale respingeva i ricorsi amministrativi proposti contro tale decisione dal signor Wouters, dalla Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs e dalla Arthur Andersen & Co. Accountants.

Analoga vicenda era vissuta dall'avvocato Savelbergh del Foro di Amsterdam il quale comunicava al Comitato di vigilanza del suo Ordine l'intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione con la società Price Waterhouse Belastingadviseurs BV, consociata della ben nota impresa di revisione.

In entrambi i casi i Comitati degli Ordini dichiaravano le collaborazioni prospettate in contrasto con il regolamento professionale (che



consentiva la collaborazione soltanto con altre professioni liberali, per le quali fosse richiesta l'istruzione universitaria e che fossero soggette a norme disciplinari analoghe a quelle imposte agli avvocati: ipotesi risolte positivamente nel caso dei notai, dei mandatarî in materia di brevetti e dei consulenti fiscali); da tali decisioni aveva origine un lungo contenzioso giudiziale che portava il Road von State a sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte di Giustizia ben nove questioni pregiudiziali che daranno occasione e motivo a quest'ultima Autorità per giungere a conclusioni di grande importanza, e ritengo pienamente condivisibili, per l'Avvocatura.

2. I principi.

"Gli avvocati", scrive la Corte "svolgono una attività economica e, pertanto, costituiscono imprese" e ricorda la propria costante giurisprudenza che qualifica attività economica "qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato": sottolinea, inoltre, il fatto che gli avvocati "assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività".

Mi pare che la Corte affermi la configurabilità di una "impresa civile" (già cara alla scuola genovese di diritto commerciale) per l'esercizio di una professione liberale: e che, dunque, ben poco abbia a che fare con l'impresa commerciale nella quale troppe volte si vorrebbe ricompresa la nostra professione e dalla quale, dunque, ancora molti caratteri la differenziano.

La Corte, nel rispondere ai quesiti del giudice olandese, prosegue osservando come l'Ordine (olandese) quando emana un regolamento professionale, non eserciti "né una missione sociale fondata sul principio di solidarietà... né prerogative tipiche dei pubblici poteri" apparendo come "l'organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce per il resto una attività economica": per queste considerazioni (ed altre, l'elettorato attivo e passivo riservato ai soli avvocati) l'Ordine

(o l'Associazione) professionale costituisce una associazione di imprese e non può sfuggire all'applicazione dell'art. 81 (ex 85) del Trattato.

Fatta tale puntualizzazione, difficilmente criticabile, la Corte viene ad individuare quelle norme deontologiche e regolamentari in grado di assicurare il rispetto dei principi professionali "essenziali" (testualmente) della professione di avvocato e particolarmente l'indipendenza e la "parzialità" (testualmente) del difensore ed il segreto professionale.

Non ogni accordo tra imprese (o decisione di un'associazione) "ricade necessariamente sotto il divieto sancito dall'art. 85, numero 1, del Trattato" in cui la decisione dell'associazione è stata adottata "e più in particolare dei suoi obiettivi, connessi nella fattispecie alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienze ai consumatori finali e alla buona amministrazione della giustizia". Ed ancora: per "il corretto esercizio della professione" sono "regole essenziali... il difendere il proprio cliente in piena indipendenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo..., evitare qualunque rischio di conflitti di interesse nonché il dovere di rispettare un rigoroso segreto professionale". "Tali obblighi deontologici hanno implicazioni non trascurabili sulla struttura del mercato dei servizi legali, e più in particolare sulla possibilità di esercitare congiuntamente la professione di avvocato e altre professioni liberali svolte su tale mercato.

Così, in forza di essi, l'avvocato si trova in una situazione di indipendenza nei confronti dei pubblici poteri, degli altri operatori e dei terzi, di cui non deve mai subire l'influenza.

Egli deve offrire, a questo proposito, la garanzia che tutte le iniziative da lui prese in una pratica siano prese alla luce del solo interesse del cliente".

Da tali principi, espressi con lapidaria chiarezza, la Corte fa conse-


guire la legittimità di un divieto di associazione con chi (come i revisori dei conti con organizzazione internazionale, le "big five") non risulta governato da analoghi obblighi ed, anzi, possa prestare il medesimo servizio a tanti diversi clienti, anche in conflitto tra di loro.

La corte, dunque, vede nei principi espressi dal regolamento olandese i tratti essenziali della nostra professione (e giunge a denunciare il rischio che i mega-studi transnazionali con migliaia di associati possano, per la loro stessa organizzazione, non garantire tali caratteristiche irrinunciabili che sono una garanzia del cliente): e quella che, in teoria, potrebbe essere considerata una restrizione della concorrenza alla luce dei principi comunitari è, invece, una iniziativa pienamente giustificata e condivisibile in considerazione delle caratteristiche della professione di avvocato e della necessità di assicurarle l'indipendenza, la segretezza e la parzialità.

3. Le tariffe.

Lo stesso giorno della sentenza Wouters la Corte di Giustizia ha sentenziato la legittimità delle tariffe italiane stabilite per l'attività forense, giudicate da talune parti della giurisprudenza di merito (suscitata da una sentenza della nostra Corte d'Appello) accordi distorsivi della concorrenza. Tali giudizi evidenziavano, forse un po' precipitosamente, una considerazione del sistema delle tariffe esclusivamente in chiave corporativa senza scorgere o voler scorgere le ricadute positive di tale sistema sul cliente-consumatore in termini di qualità della prestazione e di non imbarbarimento della concorrenza del mondo forense.

La Corte ha confermato quello che l'avvocatura italiana (ed il nostro Foro in particolare) avevano opposto sin dal nascere di tale giurisprudenza e cioè che il Consiglio Nazionale Forense non è un'impresa, che ha unicamente un potere di proposta in merito alle tariffe e che queste ultime sono decise con decreto dal Ministero al termine di un iter amministrativo con i



da Gente del Sud - Il negozio del barbiere, 1956

Nino Migliori - GAM

pareri del Consiglio di Stato e del CIP.

E poi, aggiunge la Corte, il Giudice è sempre libero di non adeguarsi alle tariffe, stabilendo in concreto compensi al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi.

4. La sentenza Wouters e la consulenza.

Desidero, da ultimo, ritornare alle premesse ed evidenziare come i principi espressi dalla Corte nella sentenza Wouters portino un aiuto non trascurabile alla battaglia che l'Ordine di Torino da tempo sta combattendo perché venga riconosciuta agli avvocati l'esclusiva della consulenza legale, quando essa è svolta in forma professionale e continuata.

La presa di posizione dell'Ordine, evidenziata in ogni occasione a livello nazionale e portata all'attenzione della Fédération des Barreaux d'Europe, trae origine dalla convinzione che la Direttiva 98/5/CE abbia inteso prospettare anche nel campo della consulenza legale stragiudiziale una riserva in favore degli avvocati. Infatti la Direttiva 98/5/CE, in attuazione del più generale principio comportante la facoltà riconosciuta ai cittadini della Comunità di esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali, si è posta lo scopo de "l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali

in esso vigenti, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione delle stesse". È, dunque, sin banale osservare che la Direttiva riguarda esclusivamente l'avvocato e la possibilità a quest'ultimo riconosciuta di esercitare la sua professione in uno Stato membro ospitante, dando risposta, tra l'altro, "alle esigenze degli utenti... che... chiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali". Più precisamente, sotto tale profilo, la Direttiva precisa all'art. 5 (Campo di attività) che quando l'esercizio della professione di avvocato riguarda in particolare la consulenza legale, quest'ultima debba essere offerta unicamente "sul diritto del proprio Stato membro d'origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante".

Dai principi generali, dallo scopo della direttiva e, specificamente, dall'art. 5 della stessa non può che ricavarsi:

- che l'attività di consulenza legale (quando essa è professionale e non occasionale) è prevista specificamente propria dell'avvocato;
- che essa è riservata all'avvocato se vero è che pur tale professionista subisce, perché sia garantita all'utenza una effettiva o supposta competenza, le limitazioni dell'art. 5.

Se così non fosse, che senso avrebbero le limitazioni apportate all'attività dell'avvocato se il legislatore comunitario ritenesse che qualunque altro soggetto (non avvocato, non iscritto all'Albo, non soggetto alle regole professionali e deontologiche, ecc.) possa esercitare professionalmente la consulenza legale senza alcuna limitazione? Perché mai dovrebbe essere consentito a qualunque soggetto non avvocato l'attività di consulenza legale in forma totalmente libera ed invece limitarla quando questa sia prestata da avvocati?

Un primo aiuto a tale tesi è venuto proprio dalla Corte di Giustizia nella sentenza n. 7 novembre 2000 (causa C. 168/98 Granducato di Lussemburgo/Parlamento Europeo e

Consiglio dell'Unione Europea) avente ad oggetto per l'appunto la consulenza prevista dall'art. 5 della Direttiva.

Infatti la Corte di Giustizia ha fatto salva la Direttiva in quanto ha ritenuto che tale consulenza legale è resa dall'avvocato (migrante) che ha informato il consumatore in merito alla sua formazione d'origine (la quale potrebbe non comprendere il diritto nazionale), che ha ottemperato all'eventuale obbligo di copertura assicurativa, che deve rispettare non solo le regole professionali e deontologiche del proprio Stato, ma anche quelle dello Stato ospitante, che, infine, ha la necessaria competenza in quanto il legislatore comunitario, scrive la sentenza, "n'a pas supprimé l'obligation de connaissance du droit national applicable dans les dossiers traités par l'avocat en cause, mais a seulement dispensé celui-ci de la justification préalable de cette connaissance".

È, dunque, evidente che l'attività di consulenza legale è consentita,

secondo i principi della Direttiva e gli insegnamenti della Corte di Giustizia, agli avvocati di tutto l'Unione sul diritto del proprio Stato membro ospitante soltanto se l'avvocato migrante soggiace a tutte le condizioni sopra indicate.

Non restava che concludere, a nostro avviso, che le limitazioni della Direttiva erano state poste unicamente agli avvocati non perché per gli altri soggetti l'attività di consulenza dovesse ritenersi libera da vincoli, ma perché agli avvocati e soltanto ad essi è consentito l'esercizio professionale dell'attività di consulenza legale.


Che cosa aggiunge a tale quadro la sentenza *Wouters*? Innanzitutto definisce l'attività dell'avvocato: "Gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio".

Come è agevole osservare, la consulenza occupa, giustamente, il primo piano ed è, dunque, caratterizzante la

professione forense almeno quanto quella giudiziale.

Proseguendo, come abbiamo ricordato, la Corte considera "regole essenziali" per la professione l'indipendenza, la parzialità ed un rigoroso segreto professionale: ma se così è, e se soltanto la professione che sappia sommare tali principi a quelli stabiliti dalla sentenza 7 novembre 2000 possa candidarsi allo svolgimento dell'attività sopra descritta (consulenza legale più assistenza giudiziale) non è forse giocoforza concludere che all'avvocatura e solo ad essa deve essere riservata l'attività di consulenza legale dal momento che altre professioni non posseggono tali caratteristiche (il revisore non è tenuto al segreto, il Notaio non è "parziale", ecc.)? Oppure che, quantomeno, soltanto le professioni che facciano dell'indipendenza e del segreto professionale la propria bandiera possano proporsi a tale delicata attività?

Mario Napoli



Lettere dopo le elezioni

Le lettere alla redazione sulle questioni associative sono sempre molto gradite, ancora di più quando sono propositive e dunque utili. Valutino i lettori quelle che abbiamo ricevuto e che doverosamente pubblichiamo.

ALCUNE RIFLESSIONI SULLE RECENTI ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Si sono concluse da poco le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed è quindi possibile, andando al di là del puro risultato elettorale, ripensare ad esse ed al loro svolgimento che ha avuto, forse per la prima volta, gli onori e le attenzioni della cronaca locale.

È accaduto, infatti, che si siano fronteggiate ben tre liste diverse, oltre ad un nutrito gruppo di candidati «sciolti».

Ebbene, la prima osservazione riguarda le modalità con le quali i diversi candidati hanno contattato gli elettori.

Sicuramente è stato avvertito da tutti gli iscritti all'Ordine di Torino il tentativo delle varie liste e dei candidati di contattare i colleghi, con le modalità e nei tempi più vari (per lettera o e-mail; con tabelloni recanti i nomi dei candidati esposti all'ingresso del Tribunale o nei corridoi; per telefono e/o con contatti personali, ecc.), al fine di richiedere il voto e/o l'appoggio a favore di questo o quel candidato (il classico appello «vota e fatti votare»).

Questo sistema, direi artigianale, si è ancor più accentuato in occasione del ballottaggio, posto che nessuno dei candidati aveva ottenuto il numero sufficiente di voti al primo turno.

Ebbene, con franchezza, nonostante abbia cercato di cogliere in quei giorni le idee e le opinioni di un buon numero di candidati di diversa estrazione, confesso che non mi è riuscito di comprendere appieno gli aspetti che differenziassero una lista piuttosto che l'altra, anche in considerazione del fatto che il mero cognome del candidato a volte non è neppure conosciuto.

Ancor più per la lista dei «giovani», posto che il semplice richiamo anagrafico non è certo elemento determinante per votare un soggetto piuttosto che un altro.

Questo sistema, che poc'anzi ho definito «artigianale», se poteva avere un senso in un passato in cui, stante il numero limitato di colleghi, tutti si conoscevano reciprocamente, non può più funzionare in una realtà, qual è l'attuale, in cui, al 31 dicembre 2001, erano iscritti 3.381 Avvocati e 2.018 praticanti di cui 794 abitanti!

Ciò che è mancato, in sostanza, a mio avviso, e che sarebbe opportuno introdurre in futuro, è la predisposizione di un vero e proprio programma elettorale, con una ampia rete informativa e pubblicizzazione.

È ovvio che non sto pensando affatto a ciò che siamo abituati a vedere in occasione delle elezioni politiche, né alla partecipazione a spettacoli televisivi o simili, ma alla utilizzazione di mezzo e/o modalità con le quali i vari candidati abbiano la possibilità (in misura assolutamente paritaria tra di essi) di farsi conoscere, innanzitutto, e di poter esporre, in breve, il proprio programma futuro.

Sono ormai tante e tali le competenze del Consiglio dell'Ordine, «sulla difesa d'ufficio in materia penale, sul gratuito patrocinio, sulla difesa nelle procedure di adozione, dei minori», ecc. – come è stato riferito dal Presidente in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario – che non è più possibile procedere alla scelta e/o alla votazione dei nostri rappresentanti esclusivamente con il metro della conoscenza personale (che è sempre importante, ma che lo sarà sempre di meno, in un futuro, a causa degli elevati numeri sopracitati) e/o della simpatia.

Sarebbe viceversa auspicabile che venissero eletti candidati seri,

preparati, con competenze specifiche in certi settori, che considerino la carica futura con senso del dovere piuttosto che come lustro personale.

Mi parrebbe utile, quindi, che tutti i candidati, magari in pubbliche assemblee ad hoc (una per lista), da tenersi presso il Tribunale, rendessero conto delle proprie intenzioni e dei propri programmi, con vantaggio per tutti: i candidati avrebbero modo di presentarsi e di esporre le proprie idee mentre il pubblico avrebbe occasione di proporre domande e/o chiarimenti, tirando poi le conclusioni sulle varie candidature con maggior cognizione di causa.

È ovvio che, al fine di evitare che vi sia chi possa approfittare di tale sistema, il Consiglio dovrebbe emanare un Regolamento specifico, in vista delle prossime elezioni, che disciplini tali aspetti; tra l'altro sarebbe anche l'occasione per affermare, a chiare lettere, che i colleghi che hanno ricevuto sanzioni disciplinari gravi e/o hanno procedure in corso non possono neppure essere candidati.

Mi pare, infatti, che dai nostri futuri rappresentanti si debba pretendere, al di là ripeto, delle simpatie e delle opinioni personali, di essere, quantomeno, persone perbene.

Cordialmente.

Alessandro Re

LE ELEZIONI

Cronaca in due capitoli, un prologo e un epilogo

(Dedicata a tutti i campesinos che caddero durante radiose giornate.

Le loro idee non morranno)

Prologo. Verso la metà della terza settimana di dicembre 2001, come un fulmine a ciel sereno, ma per la verità da tutti gli avvocati del Foro di Torino atteso con ansia e trepidazione, giunge il lieto annuncio che si approssimava l'elezione della nuova decapentarchia dell'Ordine, essendo scadente l'attuale.

Oltre l'annuncio con l'indicazione dei giorni fatidici, in cui gli avvocati correranno alle urne, è allegata la legge elettorale, conosciuta da pochissimi, ma ora da tutti conosciuta e scrupolosamente osservata.

La previsione di presentazione di liste fa sognare il moltiplicarsi di posizioni, con conseguente numero di liste; i candidati devono presentare la relativa domanda entro il 30 dicembre. Si fa un rapido calcolo e bisogna affrettarsi con la dichiarazione, per evitare di presentare la candidatura durante le feste natalizie: sarebbero belle feste comunque. Si giunge trafelati alla segreteria, ma basta una firmetta e si è arruolati fieramente. La massa di chi offre il proprio petto conta 56 candidati, che è sempre un cospicuo numero su 3.300 iscritti all'albo: veramente la decapentarchia ha un'attrazione sconvolgente!

È un po' difficile formare più di tre liste di 15 candidati e 2/3 di un'altra: che cosa accadrà a quel 2/3 lo dirà la storia, come per tutte le minoranze. Il fatto più interessante di questo prologo è la convocazione dell'Assemblea sovrana per la mattina del 28/1, giorno però ormai carico di attese, di decisioni sagge, ponderate e indipendenti).

L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo dell'Ordine: in un'aula risonante, luminosa e gremita da 25 persone o forse trenta,

il bilancio viene illustrato dal Tesoriere, che per la verità riesce anche a renderlo interessante: si tratta, in fondo, di sapere come si sono spesi L. 2 miliardi. Un sempliciotto chiede se un grosso pacco di milioni, per lui esagerato, è stato speso per il trasloco da via Corte d'Appello e C. Vittorio: viene rassicurato premurosamente che il pacco è più piccolo. L'interrogante è ora consapevole di non avere capito bene e di essere poco preparato sui numeri. Il bilancio si approva all'unanimità, o quasi per l'astensione del sempliciotto, che un po' si vergogna.

Si passa alla Relazione dell'attività della Decapentarchia nel biennio passato: ora si vive una storia varia, piena di piacevoli sorprese, di belle imprese e di lodi ai decapentarchi, alle ausiliarie ed agli ausiliari. Mancano tutti i critici e gli avversari, tutti occupati in udienza, si sa.

Guasta il trionfo l'intervento di venerabile collega pluridecorato e multiesperto nel mondo del Foro: parla di un declassamento di questo foro, di una pletera enorme di iscritti, e per rendere più allegra la mattinata, già così bella, parla di sbarramenti alle iscrizioni, constatando che se si continuasse con questa piena libertà, come accadrebbe in una riserva agli animali colpiti dalla carestia, dopo un po' di ossa al sole, si dovrebbe praticare il cannibalismo. Logica ineluttabile e allora alcuni volgono gli occhi verso un deputato nostrano, di gran peso, che sta seduto finora tranquillo in prima fila: una telefonata, che lo obbliga ad uscire, lo salva dai cattivi pensieri. L'Assemblea, comunque, accresciuta fino al numero probabile di 60 avvocati intenti, approva, meno uno che alza un dito e basta, quasi all'unanimità, appunto, non il cannibalismo, si vuol dire la Relazione.

Alle urne, alle urne!

Capitolo I. Si armano tre liste, non v'è gente per costruirne una decina, come tutti auspicano, ma per le idee occorrenti e correnti bastano. Puntuale infatti giunge dal governo la comunicazione che le liste sono tre, che i candidati tutti sono i seguenti, in prima pagina. Molti candidati non si vedranno mai più in prima pagina.

La lista che possiamo dire "governativa", non ha bisogno di presentare programmi, "basta la parola"; la seconda, sdegnosa "e in gran dispetto" vuole cambiare tutto, incrementare, organizzare, studiare, ridurre le tasse, migliorare, però dovrà dire, se gli elettori la seguissero con fedeltà, quando essi lavorerebbero; la terza pare si chiami, con molta originalità con il numero dell'annata, ma dai bene informati e raffinati è chiamata la "lista des jeunes": sono in dodici (lasciano un po' di posto anche ad altri!); il loro vessillifero, sicuramente per errore tipografico, lascia, già sulla carta, almeno di due spazi indietro i suoi giovani, contenti.

Notano le signore che sono state molto ben rappresentate in quanto al numero: nella lista di governo decapentarchico sono già 3, nella lista movimentista sono però 4 e nella "liste des jeunes" ancora 3 (qui la media sale perché il servizio (all'Ordine) è da dodici). D'altronde nell'elenco dei volontari le avvocatesse sono 10 su 56, con una media quindi del 18%!

I candidati in lista, intanto, e quelli "senza partito" sono convocati con fax lungo due metri presso un'associazione che vorrebbe lodevolmente esaminarli un po', per sapere, senza guardare in faccia nessuno, chi votare. Non si sa quanti aderiscono per timore di essere bocciati o troppo promossi.

Si registra nel frattempo una bella novità: chi deve votare non ha da sforzarsi troppo, perché per tutto il piano terra del Tribunale, nei punti strategici, una specie di lenzuolo paglierino dice chi sono i candidati buoni, poi però qualcuno deve far notare che ci sono altre due liste: allora, ecco qualche rappezzo qua e là, dove si ricordano altri 27 listati. Il fatto è promessa futura di bellissimi e variopinti manifesti, che orneranno, finalmente, il tetro supermercato.

Un giornale, improvvido e superficiale, comincia a dare qualifiche politiche alle liste: ma è un'assurdità che vi siano anche involontari cenni ideologici-politici, per un'elezione di un organo interno di governo, che ha ben contatto con qualche autorità politica, ma che non deve conoscere "politica"! Nessuno lo ha mai pensato ed ora un giornale provoca smentite e precisazioni e, si dice, un po' di propaganda. I "senza partito", lo dice la parola, in ogni caso, possono pensarla

Consiglio Nazionale Forense Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati

Informiamo gli AVVOCATI che il Centro ha attivato proprie pagine nel sito del CNF.

Nel sito sono disponibili informazioni sull'attività del Centro, sui programmi di seminari, convegni, incontri di studio, sui materiali didattici disponibili, sulle scuole forensi e relativi programmi, oltre ad altre notizie utili in materia di formazione ed aggiornamenti professionale dell'avvocato in Italia ed in Europa.

Le pagine del Centro sono contenute nel sito del CNF all'indirizzo www.cnf.it.

come credono, tanto non c'è il partito e fanno corsa tra loro, sorridendosi. *Campeinos.*

Tutto si risolve con l'entrata in cabina: tre liste, con i loro bei caratteri tipografici che le distinguono, di cui una ha avuto l'accortezza di mettere nella titolazione il programma, sono là, belle, invitanti, appena si entra, c'è poi l'elenco di tutti i candidati non ad altezza d'occhi, ma di cappello a tuba, è più pratico. Non c'è più alcuna suggestione, l'elettore finalmente si trova solo, senza suggerimenti di nomi o di liste, senza neppure un cenno di pubblicità subliminale: vota felice.

D'altra parte con alto decoro e consapevolezza dell'intelligenza degli elettori, nessun candidato, a parte nel dire impersonalmente "ci sono", osa chiedere voti, fermare il collega ignaro e magari sconosciuto e chiedere come sta la nonna, la mamma, la zia e poi "mi raccomando, vota e fai votare", "mi chiamo Marco Tullio Cicerone ho bisogno di voti..." oppure salutare smaccatamente il collega che passa penseroso, perché fa freddo e chissà dov'è il cliente, "Ciau Plinio!!" Plinio si gira e guarda intorno smarrito: "ah sì, vuole il voto".

Quanti amici al bar... qualcuno offre: è bello prendere un caffè in compagnia. Nessuno si sogna di bivaccare nei pressi dell'entrata obbligata di chi va a votare, e se lo fa, prende il sole o chiacchiera per ore con il collega, amico di turno, che ha bisogno di parlargli: si sa, se non ci si parla in Tribunale, quando ci vediamo?

Mercoledì, 30 gennaio, non si risolve nulla, perché nessuno riesce a raggiungere il quorum, e si che più di 1900 elettori avevano votato: troppa dispersione. Esce l'ukaze; si rivoltano in ballottaggio, è presentato l'esito del I° turno, si vedono i primi venti "usciti" con bei caratteri nitidi e chiari in prima pagina, e se lo meritano, poi "hanno ottenuto voti" tutti gli altri, giù nel calderone delle pagine seguenti in caratteri belli e piccoli, se lo meritano.

Capitolo II. Dieci giorni di ripensamento per il ballottaggio. Che fare? "Buttarsi tutti sui nostri 15", si dice. "Possiamo dare voti di stima e di solidarietà, tanto le "cordate" hanno i loro votanti fissi... Ti dirò, fra i due mali... ma che mali, vuoi dire beni... Hai capito i programmi? Un "qualunquista" afferma al bar: "Cosa vuoi che inventino... per me si distinguono solo per il dopobarba". Un gentiluomo completa: "E il numero di Chanel per le colleghe".

Ci si aspetterebbe un attacco in forze: questo turno è più importante del primo, "mi raccomando, non si interrompono i nostri discorsi..." ho bisogno di pochi voti, tu che hai tanti amici... "Ma come ti chiami?" "Sono Demostene" "Ti voto senz'altro". Potrebbero arrivare letterucce come di congratulazione per l'afflusso dei votanti, per la coscienza e l'attaccamento all'Ordine, con il ricordo della data del ballottaggio, l'invito a ridare fiducia alla nostra lista ecc.

Incredibile. Non accade nulla: è vero che qualcuno adombra come qualcun'altro accompagni al seggio gli amici; la notizia lascia indifferenti: non è mica che sai come vota l'altro.

L'unico fatto certo è che uno si fa passare per uccello, ma è solo per vedere le cose come stanno, a "volo d'uccello", appunto.

I programmi, come gli schemi di gioco negli ultimi minuti di una partita, sono saltati.

Voto di ballottaggio, 11-12 febbraio. Un campesino, in extremis, sarebbe riuscito a convincere la commissione elettorale che era bene non infilare in cabina anche la lista dei candidati in ordine di numero di preferenze, con il numero delle stesse, avute nel I° turno: non sarebbero stati messi sullo stesso piano tutti i candidati.

Idea strana, ma al contrario avremmo avuto le tre liste onnipresenti, la lista dei voti, la lista inutile dei candidati: invece si ha appena entrati in cabina le tre belle liste, la lista dei candidati iniziale, che non serve più, e finalmente la lista dei "ballotteggiati" forse è un po' duro trovarli fra le migliaia di altri nomi, ma c'è un piccolo asterisco che li distingue.

Qualche "spiazzato" vuole uscire dalla cabina e fare notare che vi sono nomi segnati dall'asterisco, ma sono quelli i degni del ballottaggio: tutto chiaro e tutto semplice, certo è più semplice volgere il capo e votare i nomi brillanti, grossi, certi delle liste.

Ma poi chi l'ha fatto? Nessuno.

Risultati finali: vince la squadra della decapentarchia scaduta 10 a

5. I cinque non possono fare blocco, perché provengono da tre stazioni differenti. Tre colleghe sono incluse: sono ben il 20%. È stata fatta molta strada dal 1900 ad oggi. Uno spirito bizzarro vorrebbe una lista con 12 signore e 3 maschietti. Accadrà.

Epilogo. Gli eletti si rattristano ed esprimono gioia contenuta, consapevoli del dispiacere che soffrono gli sconfitti, i quali invece gioiscono profondamente per la bella vittoria dei loro colleghi, non più "nemici"; particolare giubilo esprimono coloro che sentono il profumo del seggio: che bello avere perduto per così pochi voti, si poteva anche vincere...

Ma non per tutti la conclusione è così idilliaca: alcuni espatriano in Francia il sabato e la domenica... perché, là, costa meno sciare, altri si sparano nell'anima, ma siccome essa è immortale, non si lamentano danni; altri più tragicamente si sparano ai capelli, ma sopravvivono tutti. È il gesto che conta!

Cala il sipario; rimangono per i corridoi ad una settimana e più dagli avvenimenti i lacerti delle passioni e delle ansie, monito a quelli che verranno.

Il sipario si riapre, perché si presentano ripetutamente alla ribalta i decapentarchi nuovi o rinnovati e sempre rinnovabili, secondo il principio del rivoluzionario Julio; "El poder consume a el que no lo tiene"; sono timidi increduli, tanto più che hanno stabilito che dopo tre legislature metteranno a disposizione tra loro le cariche, non le candidature, la legge non li obbliga: poi gli applausi di una folla strabocchevole li rinfranca. Non si presenta alla ribalta il cronista, perché teme di essere fucilato, ma anche perché desidera di rientrare nel proprio orticello: tuttavia coraggiosamente si firma

Silvio Chiaberto

SIAMO ANCORA VIVI? AMARE RIFLESSIONI POST ELETTORALI

Questa mia riflessione su quanto accaduto in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine – disinteressata perché non ricopro più, per scelta, alcuna carica ufficiale, anche se continuo ad avere a cuore il destino della nostra nobile professione – è e vuole essere smaccatamente provocatoria. A volte, per verificare d'urgenza se una persona che ha perso conoscenza è solo momentaneamente svenuta oppure è definitivamente morta, può essere utile servirsi di uno schiaffone ben assestato: metodo rude ma efficace, che potrebbe comportare – è vero – il rischio di un brusco risveglio del dormiente, legittimato a reagire in qualche modo, ma tale evenienza disdicevole sarebbe comunque calcolata e ben accettata dal soccorritore, a fronte del risveglio e quindi del risultato positivo ottenuto.

Anch'io ho deciso di servirmi di uno schiaffetto all'avvocatura torinese, che mi sembra francamente aver perso ogni coscienza di sé (non so valutare se solo temporaneamente): mi aspetto quindi brusche reazioni da parte di colleghi, che giudicherò però, in ogni caso, positive perché staranno a significare che il nostro illustre consenso è ancora vivo e vegeto e in grado di reagire agli stimoli. Auspicio quindi critiche numerose e molto agguerrite.

Vorrei richiamare l'attenzione dei lettori sul fatto che per la prima volta sono state presentate tre liste di candidati al Consiglio del nostro ordine: questo segno di grande novità per il nostro Foro sembrerebbe assai positivo, di per sé. La presentazione di molti candidati e di liste diverse, in teoria avrebbe potuto significare, infatti, che vi erano idee, progetti e punti di vista differenti, e che molte persone si proponevano di realizzarle.

Purtroppo però questa è stata solo apparenza e le cose non sono andate proprio così.

Le diverse liste presentate non avevano – o non sono state in grado di comunicare all'esterno – un loro vero e valido progetto politico-forense. È vero che ciascuna delle tre coalizioni ha diligentemente stilato e distribuito un proprio programma, ma le enunciazioni di principio (che a mio parere erano assolutamente generiche ed assai simili tra di loro) non hanno in alcun modo toccato i temi veri della politica forense, quali ad esempio: riforma della legge professiona-

le e accesso agli albi, pubblicità, società professionali, rappresentanza dell'avvocatura, riforma del processo civile e giusto processo; per elencare soltanto i temi principali e più dibattuti (altrove). La conferma inoppugnabile del fatto che la maggior parte dei colleghi non siano stati coinvolti in un serio dibattito politico, si ha dalla lettura delle schede elettorali.

Era ovvio che di fronte alla presentazione di più liste, gli elettori avrebbero optato per una o l'altra ancora di queste: sostenendone i candidati in blocco al primo turno e concentrando i voti sui candidati più forti al ballottaggio.

Nulla di ciò si è verificato: le schede di voto, ciascuna delle quali riporta per la larga maggioranza nomi di candidati appartenenti a liste diverse, rendono evidente la trasversalità dei giochi elettorali. Tale dato mi allarma: è infatti evidente che un gruppo eterogeneo di persone, non coeso intorno ad un unitario progetto politico, altro non è se non un gruppo di potere... Devo pensare allora – e mi risulta di non essere l'unica ad avere fatto questa amara riflessione – che in realtà la presentazione di liste diverse altro non è stato che un escamotage per proporre un numero di candidati triplo rispetto ai tempi del listone unico!

Dovrei dedurne che siamo morti, perché soltanto l'assenza di coscienza giustifica il fatto di non rendersi conto di ciò che avviene intorno a noi: mi riferisco ai mutamenti radicali in atto nella nostra professione, che rischiano di spazzarci via nel giro di qualche anno se non ci decideremo una buona volta a smettere, a tutti i livelli, nazionale e locale, di baloccarci con i giochini di potere e se non inizieremo a lavorare, veramente coesi, per comprendere e governare il cambiamento.

Ciò che maggiormente stupisce fronte dei risultati elettorali è il voto dei giovani. È stata presentata una lista, Avvocati 2000, in cui nessun candidato aveva (credo) più di 42/43 anni: ho sentito proclami che inneggiavano ad una sicura vittoria di tale lista, in nome del fatto che circa il 50% dell'elettorato ha complessivamente meno di quaranta anni. Risultato "brillante": la lista ha espresso soltanto due consiglieri che, lasciatemi dire, sarebbero stati eletti a prescindere dalla partecipazione a quel programma, perché autonomamente noti per il loro impegno personale.

Cosa non ha funzionato?

Voglio esprimere il mio personale parere sul punto, nella speranza che si apra un dibattito, magari aspro (ma tra vivi!!!):

- la maggior parte dei colleghi non sembra aver coscienza e conoscenza approfondita dei problemi reali della professione;
- manca totalmente, da parte di chi ha accesso alle informazioni, la

volontà politica di farle circolare tra i colleghi.

Occorre fare dei nomi.

L'esperienza di AIGA Torino, nata recentemente con lo scopo preciso di fare, come accade altrove e a livello nazionale, politica forense è a mio parere fallimentare. Gli iscritti non sono mai stati convocati in assemblea per discutere temi individuati in precedenza, né per fare scelte politiche chiare sul futuro della professione, e neppure sulle elezioni del Consiglio dell'Ordine. Il direttivo, pur avendo candidato il vice presidente nella lista Avvocati 2000 – tanto per non sbagliare? – ha mandato una lettera agli associati sostenendo indistintamente tutti i suoi membri che si sono candidati, ancorché militanti in liste diverse!!!

Anche le altre formazioni, tradizionalmente attive nel dibattito politico forense, quali Camere Penali, Associazione Avvocati e Procuratori (anche loro con eminenti iscritti candidati in liste diverse), Giuristi Democratici, sono state grandi assenti nel dibattito. Del resto è facile rendersi conto di come la situazione torinese sia totalmente anomala se confrontata con il panorama italiano: in tutti i Fori delle altre grandi città è cosa normale che le associazioni che si occupano di politica forense (Aiga, Anf, Uif, Camere civili, ecc...) esprimano propri candidati alle elezioni. Ciò con il preciso incarico di curare che l'orientamento politico dell'associazione che li ha espressi venga perseguito. Da noi no: le associazioni non esprimono propri candidati, gli associati che si portano lo fanno a titolo personale, con il semplice "appoggio" (concetto molto poco impegnativo) dell'associazione, che spesso si limita all'informativa agli associati.

Una critica infine anche per il Consiglio uscente, ora in larga parte rieletto: con la presentazione delle tre liste mi sarei aspettata la convocazione di una grande assemblea, in cui i capilista avessero modo di presentare apertamente il loro programma e la loro squadra... E invece nulla, il silenzio ufficiale ed il brusio, piuttosto fastidioso, di fax scambiati da studio a studio, e di telefonate dell'amico dell'amico, che ardiva sponsorizzare questo o quel candidato – o sé stesso!!! – proponendo "cordate" a volte indecenti a volte sublimi per la loro... creatività.

Per concludere, un appello: svegliamoci dal torpore perché tra poco potrebbe essere troppo tardi... e ci troveremo a piangere (come ora per il Contributo Unificato) su latte versato.

Io spero, nel mio piccolo, di aver contribuito a svegliare il dormiente con questo "parlare aperto", e confido in una reazione.

Giulia Facchini



ARDUINI



Tipografia Editrice Arduini Torino di Arduini A. e Figlio - s.n.c.

10152 Torino - Via Cigna 37 - Tel. 011 43 63 167 - Fax 011 43 63 363

**STAMPATI, CARTE, AGENDE SPECIALI PER:
STUDI LEGALI, NOTARILI, PROFESSIONALI
SONO DISPONIBILI LE AGENDE 2003**



Convegni

“DIRITTO EUROPEO E CREATIVITÀ DELLA GIURISPRUDENZA -

Donne Magistrato europee a confronto”.

A.D.M.I. - Torino

Il 16 e 17 novembre 2001, alla presenza del Prefetto, del sottosegretario alla Giustizia on. Michele Vietti e dell'avv. Mauro Ronco componente del C.S.M. in rappresentanza del Vicepresidente Verde, si è svolto nell'Aula Magna del Palazzo di giustizia di Torino il Convegno “Creatività della giurisprudenza – Donne magistrato europee a confronto”, presentato dalla presidente dell'A.D.M.I. Evelina Canale. Due sono state le giornate di lavori. La prima dedicata alla famiglia, presieduta dal giudice Fernanda Cervetti e la seconda al mondo economico, presieduta dal presidente del Tribunale di Torino Mario Barbuto. Folta è stata la schiera di adesioni di giuristi e di magistrati donna provenienti da tutta Europa: Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Irlanda, Gran Bretagna, Romania ed Albania. Difficoltà tecniche e anche, purtroppo, di carattere economico, hanno impedito ad altri magistrati dell'est europeo di intervenire, pur avendo inviato la loro adesione ad un'iniziativa che tende a rendere la giustizia un patrimonio comune di conoscenza per una crescita equilibrata della collettività. A queste colleghe, della Polonia, Slovacchia, Cechia, Moldavia, Serbia saranno inviati, come richiesto gli atti, con l'auspicio che i loro stessi governi possano intervenire per rendere fattibile uno scambio di idee essenziale per la società.

Anche la risposta italiana delle colleghe e dei giuristi è stata di grande interesse. Il mondo universitari è stato rappresentato dal Magnifico Rettore dell'Università di Torino, intervenuto all'inaugurazione dei lavori, e da

docenti universitari torinesi e romani. L'Ordine degli Avvocati cui si deve l'efficiente gestione della segreteria era rappresentato dal suo Presidente avv. Antonio Rossomando e da numerosi avvocati. Le adesioni al Convegno sono state di più di 150 fra cui universitari, magistrati, avvocati, imprenditori.

È stato un momento di importante confronto fra le esperienze di giuriste di *civil law*, di *common law* e anche provenienti da sistemi ancora in costruzione, come quelli dell'Europa orientale.

L'approccio all'interpretazione, come fonte di produzione del diritto, è il più appropriato a far emergere in termini differenziati, la soggettività femminile nell'ambito di ogni ordinamento giuridico. Questo non soltanto nel sistema del diritto di famiglia, in cui tradizionalmente la differenza di genere ha grande rilevanza, ma anche in settori del diritto, come quello del mercato, da sempre qualificati come “neutri” e tuttavia costruiti per un soggetto giuridico maschile, nei quali le regole dell'economia rispecchiano gli assetti di potere all'interno della società.

Si è potuto constatare come sia proficuo, in campo giudiziario, lo scambio di esperienze fra donne magistrato, per valutare i problemi comuni di crescita della professionalità e stimolare i valori di uguaglianza e di non discriminazione ancora esistenti in numerose realtà mondiali. Per questo motivo, oltre che per un utile confronto fra le prassi giudiziarie europee, di fronte alla globalizzazione dei problemi della giustizia, è apparso più che mai opportuno un incontro di studio realizzato in sede europea, cui invitare le donne magistrato dell'Unione europea ed altresì degli

altri Paesi europei, che hanno una cultura comune della giustizia, al fine di elaborare una riflessione unitaria. L'attività del magistrato deve essere intesa come momento creativo del diritto che vive nel processo e si evolve in sintonia con la società civile e non come semplice e acritica applicazione della legge. Ogni vicenda concreta contiene in sé elementi particolari che arricchiscono di significato la casistica ipotizzabile. Ci si deve quindi confrontare con le regole scritte, per valutare la fattispecie e per incasellare i fatti nello schema legislativo. Questa attività di riflessione trova il suo momento fondamentale nella motivazione dei provvedimenti giudiziari, risultato di un'analisi del concreto, mediata dalle conoscenze dell'impianto giuridico proprie di ciascun magistrato. Proprio nella motivazione del provvedimento il giudice può esprimere la creatività della propria professione, poiché, per render vera giustizia, deve giustificare in primo luogo a se stesso le scelte adottate. Mentre nel corso del processo pubblico deve essere tutore delle regole, in camera di consiglio il magistrato è solo con sé stesso, con la propria coscienza, con il dovere di applicare, “nel nome del popolo italiano”, la norma al caso concreto secondo parametri di giustizia, che non possono prescindere alla società e dal momento storico.

Un fattore negativo per il giudice risulta l'appiattimento a schemi di giudizio prefissati, a regole viste come immutabili, alla comodità del conformismo. Il precedente deve esser sempre visto come stimolo a riflettere e nella motivazione si deve dare la giustificazione delle proprie scelte, non solo per

ottenere consenso e conferma nei successivi gradi di giudizio, ma per dare esteriormente il senso della giustizia alla collettività.

Nei due giorni del convegno si sono affrontate le attuali realtà, onde rivisitare le regole con sensibilità per renderle aderenti alla società vivente.

La prima giornata del convegno ha affrontato i temi della famiglia, introdotti dalla prof.ssa Saulle, che ha dato un quadro generale del diritto in Europa e della sua evoluzione. I diritti ed i doveri e il futuro dei singoli individui devono trovare nel giudice un interprete equo della situazione creatasi ed a lui prospettata, tale da garantire una mediazione paritaria degli interessi contrapposti.

Con l'on. Mella Carroll, giudice irlandese e Presidente dell'Associazione Mondiale delle donne Magistrato, è stata poi introdotta l'esperienza evolutiva del diritto di famiglia in Irlanda impostando un utile confronto fra esperienze normative e giuridiche. Il dott. Oberto, giudice in Torino, ha poi parlato degli accordi patrimoniali fra coniugi, mentre con la dott.ssa Luccioli consigliere di Cassazione e con il prof. Lenti si è approfondito il tema degli effetti economici della separazione e del divorzio anche nella prospettiva dei figli minori. Un tema particolare è stato poi introdotto dalla dott.ssa Cappelle, sostituto generale presso la Corte d'Appello di Versailles, che ha riferito sull'esperienza francese riguardo ai patti di convivenza, mentre la dott.ssa Marisa Llana, giudice ad Oviedo, ha dato un'ampia visione della legislazione e giurisprudenza in Spagna relativa ad un argomento attuale che coinvolge anche in prima istanza l'Italia: l'immigrazione e la sua regolamentazione a tutela della famiglia e dei ricongiungimenti familiari. Sempre in riferimento alla famiglia, appare connesso strettamente e ormai indilazionabile valutare l'impatto ambientale delle regole di vita estranee alla nostra cultura che permeano le famiglie degli immigrati extracomunitari, in modo da mediare, in questo caso, fra tali culture e le regole di diritto del nostro sistema.

Infine la giornata ha avuto il contributo della dott.ssa Sally Cullen per quanto riguarda l'esperienza inglese e della dott.ssa Mastropietro giudice ad Ivrea che ha ricordato come l'interpretazione della giurisprudenza abbia dato

un contributo fondamentale all'adeguamento del diritto di famiglia alla società moderna.

La seconda giornata ha affrontato i temi economici prospettando linee guida su cui si dovrà evolvere la legislazione e la giurisprudenza per allinearsi alle nuove esigenze del mercato globalizzato, senza comprimere le aggregazioni sociali quali la famiglia che vedono nella donna un punto di riferimento importante. In campo economico il concetto di lavoro sta assumendo connotazioni diverse e la dott.ssa Tiburtini ci ha prospettato, dal suo osservatorio privilegiato di dirigente delle risorse umane di una grande società, come il concetto di orario di lavoro abbia subito una trasformazione attraverso la "banca ore" che pone le basi per una nuova organizzazione del lavoro che tenga conto delle necessità familiari della donna. La normativa sui congedi parentali, che può apparire una conquista ulteriore della donna lavoratrice deve esser intesa nel suo effettivo contenuto di consentire l'organizzazione parallela della famiglia e del lavoro in termini di ottimizzazione, in un momento in cui l'economia risente anche del progressivo invecchiamento della società. Il mercato ha bisogno di espandersi e un nuovo modello di donna non più casalinga-moglie-madre, ma lavoratrice-moglie-madre. Si parla di una femminilizzazione del lavoro specie nel terziario e questo è favorito dalle trasformazioni socio-demografiche e dalla flessibilità del lavoro. Le materie di nuova legislazione su cui confrontarsi saranno quindi le necessità di appoggio economico, tecnologico e fiscale di cui la donna ha bisogno per inserirsi utilmente nel tessuto del mercato.

Il professor Porro, nel suo intervento, ha ricordato l'impegno della Comunità europea nei confronti della parità uomo-donna e le importanti direttive emanate al fine di costituire una reale parità uomo-donna sul lavoro.

La creatività della giurisprudenza ha avuto anche in questa sede un ruolo importante, attraverso le numerose sentenze della Corte di Giustizia che hanno fornito precise interpretazioni sulla portata del Trattato in ordine alla parità uomo-donna.

Con una recente comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato

Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, si è voluta inaugurare un'azione della Comunità strutturata in futuro in una strategia globale, attraverso un approccio attivo: integrazione orizzontale della dimensione delle pari opportunità e attuazione di azioni concrete volte a migliorare la situazione delle donne nella società con azioni specifiche.

Dovranno essere elaborate strategie per favorire l'inserimento della dimensione della parità tra i sessi in tutte le politiche comunitarie che esercitano un impatto sulla situazione delle donne nell'economia;

Obiettivi operativi sono il miglioramento della conoscenza e il monitoraggio della legislazione comunitaria in campo sociale, il monitoraggio della legislazione e della giurisprudenza comunitaria sulla parità di trattamento tra donne e uomini, anche attraverso la proposizione di nuove normative; la promozione dei diritti delle donne in quanto diritti umani; combattere la violenza a sfondo sessuale e la tratta delle persone a scopo di sfruttamento sessuale.

Le esperienze lavorative della dott.ssa Hubner avvocato in Germania e la situazione economico sociale della Romania, di cui è stata relatrice la dott.ssa Costiniu, presidente dell'Associazione magistrati romeni, hanno rappresentato un importante momento di verifica dell'attuale condizione femminile e della carenza di legislazione che dia concreta attuazione alla parità in campo economico della donna lavoratrice. La dott.ssa Muscolo, giudice in Roma, ha ricordato come sia fondamentale la solidarietà in un modello di giustizia in cui assume crescente interesse il ruolo dell'interpretazione e assume sempre maggiore legittimazione il modello di giudice creatore del diritto e quello della giurisprudenza fonte di produzione giuridica, con un graduale avvicinamento tra sistemi di civil e di common law che è insieme punto di partenza e di arrivo di questo processo.

Dalla relazione della prof.ssa Fornengo è apparsa chiara l'importanza di valutare il ruolo delle donne nell'attuale contesto di sviluppo delle nuove tecnologie e come la giurisprudenza possa innovare in campo economico prendendo coscienza dei mutati rapporti socioeconomici, partendo dalla



da *Gente del Sud - Le mani parlano*, 1956

Nino Migliori - GAM



ridefinizione del concetto di lavoro risulta come la nuova economia si afferma con elevati incrementi di produttività e di reddito.

Inoltre la nuova economia fondata sul sapere pone in discussione il ruolo femminile fino ad oggi visto prevalentemente come partner di supporto dell'economia familiare. Il ruolo della donna all'interno ed all'esterno della famiglia deve essere valutato per trovare il supporto anche normativo ad un'altra dimensione di attività;

Ci si deve quindi chiedere come si debba evolvere la giurisprudenza in temi economici di diritto del lavoro e telelavoro.

Uguaglianza di opportunità per uomini e donne sul lavoro è richiesta non solo per ragioni di giustizia sociale, ma soprattutto per esigenze economiche.

Mentre fino ad ora si era pensato di gestire le pari opportunità delle donne attraverso una regolamentazione dei permessi per occuparsi degli incombenti famigliari, si dovrà riscrivere l'approccio al lavoro configurandolo in modo diverso per le donne.

L'analisi fatta dal dott. Russo della Banca d'Italia sul micro-credito ed imprenditoria femminile ha posto in risalto come le aziende di credito pongano una prevalente cura nell'assunzione della garanzia sui prestiti. Tale prassi dovrebbe far posto innanzitutto all'apprezzamento dell'investimento e

allo sviluppo della collaborazione con la clientela.

Sono invece necessari comportamenti che muovano dalla convinzione che le spese occorrenti per una efficiente struttura informativa, nel sistema bancario, sono investimenti in tecnologia e professionalità e non già costi.

Le aziende di credito, dal canto loro, hanno il compito di attivare e di accelerare i circuiti di utilizzo della ricchezza, con l'avvalorare itinerari di progettualità di chi domanda il prestito, perché i progetti si traducano in beni o servizi, in una stretta relazione dinamica, consapevole, tra l'economia finanziaria e quella reale.

Dovrà quindi essere rivisitato il concetto di garanzia reale, per consentire prestiti di piccolo importo, come attualmente fa la Grameen Bank che ha trovato forme di applicazione anche in Europa ed in Italia. La necessità di sopperire alle spese correnti è una delle prime valvole che ha portato a progetti di piccolo prestito per garantire anche alla donna una sua autonomia economica all'interno della famiglia. Questo aspetto sociale e giuridico della vita femminile appare strettamente connesso alla realtà della vita in comune nella famiglia, fatta non solo di rapporti affettivi e di bilanciamento di ruoli, ma anche di rapporti economici con l'esterno della società civile.

Questo per evitare le forme patologiche del mercato economico fra cui il fenomeno dell'usura su cui si sono so-

fermati la dott.ssa Benvenuto, sostituto procuratore della Repubblica in Torino e l'avv. Rossi con un'ampia analisi di questo mondo economico parallelo cui sono legate attività criminali di natura più varia, dall'immigrazione clandestina, al commercio di organi, alla prostituzione, alla schiavitù.

La dott.ssa Summaria, pubblico ministero in Roma, ha ricordato come i flussi migratori e la circolazione sempre più rapida di capitali illeciti rende ineludibile un ampio ed efficace progetto di cooperazione tra gli Stati, anche attraverso la disciplina delle rogatorie, per gli obiettivi improcrastinabili di sicurezza e di pace.

Attraverso la giurisprudenza, intesa in questo modo, come mezzo innovativo, per il dibattito culturale che instaura, si può giungere a modifiche sostanziali delle normative. La consapevolezza che i magistrati donna portano con sé al momento dell'espletamento delle loro funzioni, le rende conscie della necessità di contribuire a creare un continuo adattamento al reale della norma formale.

Il Convegno ha dato, in questo senso, un contributo positivo, i cui frutti verranno portati al prossimo Convegno Mondiale dell'I.S.W.J. di Dublino, dal 22 al 26 maggio 2002, ove si confronteranno sul tema della creatività della giurisprudenza magistrati donna provenienti da tutto il Mondo.

Fernanda Cervetti

AUTOMAR

TORINO

Cavagliato s.r.l.
Vantaggi particolari riservati ai sig.ri avvocati



NUOVA TERRACAN 2900 cc TURBO DIESEL



Esposizione:

Via Tunisi 50/52/54
Tel. 011 3196122 / 3040084 - Fax 011 3040272

New:

Via Perugia 28/32 (20 vetrine al vostro servizio)
Tel. 011 2475252 - Fax 011 2406147

dal 1971 **SKODA**

Esposizione: Via Tunisi 46 - Tel. 011 3040961

Esposizione: Corso Francia 94 - Collegno
Tel. 011 4037700 - Fax 011 4037556

**NUOVO
e USATO**

Centro Regionale **DISTRIBUZIONE RICAMBI HYUNDAI - SKODA**
Via Spaventa 10/C - Tel. 0113194361/3197772 - Fax 011 3197794
e-mail automar@altavista.net



Tariffe

L'obbligatorietà delle tariffe forensi, tra Cassazione e Giudice del rinvio: una disputa risolvibile "con estrema facilità"

Con decisione n. 6637/2000 la sezione seconda della Corte di legittimità ha annullato la sentenza n. 1496/1996 colla quale la Corte di Torino aveva liquidato, in controversia del valore tra 100 e 200 milioni, in L. 1.500.000 (E 774,69) gli onorari di avvocato.

La Corte di Cassazione non ha esitato a riaffermare i principi da sempre indicati per la giusta liquidazione dei compensi: rispetto delle tariffe forensi e doveroso accoglimento della nota spese in difetto di motivate ragioni di dissenso.

E così la sezione terza della Corte di Appello torinese, in sede di rinvio, con la decisione 1314 del 2001 ha riconosciuto onorari di avvocato in L. 8.160.000 (E 4.214,29).

Anche volendo trascurare il disagio e le spese anticipate dal cittadino che, coinvolto in un appello infondato, ne era uscito iniquamente maltrattato in punto refusione spese, è agevole sottolineare il danno alla società: due gradi (Cassazione e giudizio di rinvio) del tutto evitabili hanno gravato inutilmente una Giustizia già sin troppo oberata.

Sicuramente di queste situazioni non si era fatto carico di approfondimento la nota sentenza 11.7/5.9.2001 (estensore il Presidente Vitro) resa dalla sezione seconda della Corte piemontese nel giudizio promosso da Bertagna Davide.

Il pieno riconoscimento delle tariffe e della loro efficacia vincolante potrebbe quindi condurre il Foro a motivi di soddisfazione: il travagliato quanto inutile dibattito sulla equiparabilità delle tariffe per gli spedizionieri doganali alle tariffe forensi ha avuto risposte definitive e non discutibili.

Importante è l'approccio che la sentenza n. 1314 del 2001 resa dalla nostra Corte di Appello, sezione terza, manifesta nei confronti del tema dell'obbligatorietà delle tariffe forensi.

Trascriviamo fedelmente il passaggio della motivazione col quale il giudice di rinvio ha liquidato (nei rigorosi minimi tariffari!) le spese del processo a Roma: "Al riguardo reputa equa la Corte la liquidazione "degli onorari relativi al giudizio di Cassazione negli "importi minimi di tariffa", avuto riguardo alla estrema "facilità e semplicità delle questioni trattate" ed alla non "opposizione dell'intimato".

In verità le "questioni trattate" non erano (forse) così "facili e semplici" se è vero che coinvolgono la funzione del CNF, chiarimenti resi dal nostro Stato avanti alla Commissione della Comunità, ruolo del CIP, garanzie offerte dalla decretazione ministeriale, serietà dell'iter e controlli costanti dell'interesse generale. Materie tutte che furono trattate in sede di memoria ex art. 378 c.p.c.

Ma anche a prescindere da queste ultime considerazioni, crediamo che l'avvocatura piemontese abbia diritto di domandarsi: ma se la obbligatoria applicazione delle tariffe forensi era ed è così semplice ed incontestabile principio del nostro ordinamento, perché da anni alcune sezioni della nostra Corte hanno sovente insistito nel liquidare le competenze rifiutando di applicare le tariffe?

Più di un utente del servizio "Giustizia", ispirato da maliziosi sospetti si è chiesto: non sarà che i cittadini subiscono le (inique) conseguenze di un rapporto tra avvocati e giudici talora caratterizzato da non reciproca stima e sovente ispirato da immotivata quanto radicata insoddisfazione per pretesi benefici economici non meritati dall'avvocatura?

Si, perché chi ha "sofferto" in questi anni un'interpretazione smentita dalla Cassazione ed ora riconosciuta palesemente errata dalla stessa sezione terza della Corte di Torino, son proprio quei poveri Clienti che hanno visto le controparti soccombenti sorridere per l'insperato ed elevato "sconto" a loro vantaggio operato da giudici che non si sono neppure resi conto di favorire – così operando – le impugnazioni infondate, di punire il cittadino onesto, di costringere il vincitore ad altri gradi di giudizio per ottenere, sia pure a prezzo caro (l'insignificante refusione di onorari secondo i minimi di tariffe immobili dal 1994), un'integrale risposta a corretta domanda di Giustizia.



Ricordi

FRANCESCO CIPOLLA

Un momento felice nell'esercizio della nostra professione è quello dello scontro-incontro con il Collega avversario. Quando questo è preparato, corretto, dotato di spirito collaborativo nella ricerca di un'equa soluzione, pur nella strenua difesa dei diritti del proprio cliente, allora lo scontro diventa incontro e dal rinnovarsi degli incontri nasce la reciproca stima e poi l'amicizia.

Francesco Cipolla aveva tutte quelle qualità.

Nacque nel 1908 a Savigliano, all'epoca importante centro culturale e musicale, dove suo padre era direttore della scuola di musica, si trasferì a Torino perché il padre andò ad insegnare al Conservatorio. Iniziò a coltivare lo studio del pianoforte sin da piccolissimo.

Durante gli anni dell'Università e poi dopo la laurea ebbe a svolgere la pratica professionale presso l'avv. Giovanni Griffa.

All'epoca delle persecuzioni razziali il suo studio divenne rifugio e riferimento di molti amici che come lui credevano nella necessità di difendere la libertà di parola e la libertà di pensiero. Tra questi Bruno Neppi Modona, Renzo Sacerdote, Duccio Galimberti.

Fu membro del Consiglio dell'Ordine e Tesoriere e con gli altri colleghi consiglieri visse il difficile e poi tragico momento del sacrificio del nostro Presidente avv. Fulvio Croce.

Nel suo studio si sono formati molti giovani che si avvicinavano alla professione e che sempre lo hanno ricordato e a lui si sono riferiti anche dopo aver intrapreso la loro vita lavorativa in modo autonomo.

Dotato di solida preparazione culturale generale e specifica, intransigente, rispettoso dei precetti deontologici pretendeva dai colleghi analogo rispetto, severo eppur umano nel valutare il comportamento delle parti e dei colleghi (chi collaborò con lui nei procedimenti disciplinari promossi dal Consiglio dell'Ordine non può certo dimenticare le Sue capacità di coordinare le due qualità), signorile nel comportamento in ogni momento. Tutto ciò lo rendeva collega ed amico particolarmente caro.

Oltre alla professione cui dedicò oltre 70 anni della sua vita intensa e luminosa, le sue altre passioni sono state la musica (era un eccellente pianista particolarmente dotato nel



riprodurre sulla tastiera qualsiasi musica sentisse) e la montagna, dove trascorreva solitamente le sue vacanze, immerso nella superba cornice del Monte Bianco.

Legatissimo alla famiglia è stato marito e padre affettuosissimo.

Uomo di intelligenza estremamente pronta e di grande acume, dotato di un profondo senso dell'umorismo e di particolare arguzia, fu lavoratore instancabile e volle rimanere iscritto all'albo anche quando negli ultimi anni aveva ridotto quasi del tutto la sua attività professionale.

Nel 1988 è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell'onoreficenza di Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.

Proprio in questi giorni nei quali abbiamo ricordato Fulvio Croce nel venticinquennale del suo sacrificio, la mancanza di Cipolla è particolarmente sentita.

Grazie Francesco!

Cesare Amerio



Ricordi

ANTONIO MUSY

Quando un amico muore, si soffre non solo perché si è spenta una vita, ma anche per la consapevolezza che un colloquio si è interrotto, e siamo assaliti dal rimpianto di non avergli detto tutto quello che avremmo potuto dirgli.

Quanto muore un amico, un collega come Antonio Musy il dolore è grande, e il cordoglio senza limiti, perché bruscamente si è interrotto un colloquio che durava da anni, da decenni, ed ora abbiamo il rimpianto di non avergli detto a tempo debito quanto gli volevamo bene.

Voler bene è un sentimento forte, ma era proprio quello che in tanti provavamo nei confronti di Antonio, un sentimento che va oltre la stima.

Tutti avevano grande stima della sua elevata competenza professionale, della capacità di svolgere le argomentazioni difensive con un ragionamento logico e persuasivo esposto con straordinaria sinteticità e con chiarezza esemplare. Queste qualità, pur fondamentali nel nostro mestiere, permettono di conquistare prestigio e stima, sono la base per un percorso professionale di successo, ma non comportano automaticamente che si acquisisca anche l'affetto dei colleghi, il vero e proprio amore degli amici.

Antonio Musy non era solo profondamente stimato e apprezzato, aveva qualcosa di più: gli volevamo bene per come era e per come svolgeva il proprio lavoro.

Antonio aveva il raro dono di saper ascoltare.

Dotato di grande cultura non solo giuridica, era stimolante parlare con lui dei temi più vari, trovando sempre un interlocutore attento, signorile nel tratto, non arrendevole ma intellettualmente onesto. Singolare era poi la sua capacità di rapportarsi al nuovo, anche alle novità della tecnologia: nessuna chiusura aprioristica, nessuna supina accettazione, ma la capacità di saper cogliere anche con entusiasmo quanto di buono e utile poteva derivare dalle novità.

La sua attività di avvocato era contraddistinta da una sorta di sorridente e pacata signorilità con la quale affrontava ogni problema, fermo nel sostenere le proprie tesi ma capace di ascoltare le argomentazioni delle controparti, senza pregiudizi, senza distacco, senza superbia, ma con amicizia vera, con disponibilità, con la volontà di rinvenire una possibile soluzione al problema.

La sua abilità grande, e la sua felicità, era di scoprire le soluzioni conciliative possibili per la controversia, soluzioni che pur rispettose delle posizioni di tutte le parti, anche di quelle di principio, fossero tuttavia ritenute accettabili non come mera via di uscita dal processo, ma come la soluzione più opportuna, anzi la più giusta. Per raggiungere questi risultati si spendeva senza riserve, e se la conciliazione non riusciva, restava amareggiato anche



quando la controversia si concludeva in modo positivo per le sue tesi, in quanto egli si batteva perché gli animi si rasserenassero e non perché vi fosse la vittoria di una parte sull'altra. Quello che in lui colpiva sempre, era la disponibilità a portare pace, con le armi della logica innanzitutto, ma anche e soprattutto con quelle della sua profonda, sorridente sensibilità umana, con la grande capacità di ascoltare e comprendere le voci e le ragioni degli altri.

Per questo suo modo di essere, come uomo e come avvocato, noi gli volevamo bene, ed ora abbiamo il rimpianto di non averlo più al nostro fianco, e il rammarico di non avergli sempre espresso il ringraziamento per il suo modo di essere.

La capacità di essere felice, accompagnava Antonio anche nella sua vita privata. Ricordo, per esempio, la sua commovente e felicità quando casualmente scoprì in una vecchia Gazzetta Ufficiale il decreto di nomina di suo nonno a giudice del Tribunale di Napoli. Ma soprattutto voglio qui ricordare l'amore e la gioia con cui parlava dei figli e dei loro successi. Certo i figli, nostri bravissimi colleghi, gli hanno donato moltissime occasioni per essere fiero di loro e per essere felice.

Ma per gioire ed essere felici non basta avere delle buone ragioni, bisogna innanzitutto avere la predisposizione d'animo e la capacità di cogliere gli stimoli che ti pervengono, la capacità di amare gli altri. Antonio era capace di tutto questo, e perciò ha avuto una vita piena e serena.

Ma questi doni egli ha sparso anche agli amici, e di questi doni oggi siamo privati.

Di qui il rimpianto e il nostro dolore.

Nino Raffone



Ricordi

LUCIANO PORCU

Luciano non aveva ancora sessant'anni. Mi pesa la penna a scrivere di lui. Sono stanco di vedere così tanti Colleghi nel fiore della loro esperienza professionale andarsene, soprattutto negli ultimi tempi.

Ma è così.

Luciano era per me un Amico, di quelli con la A maiuscola, che in Piemonte si chiamano "sumà", di quelli che, per contarli, le dita di una mano non bastano e avanzano.

Sei anni fa circa era stato aggredito dalla stessa temibile malattia: aveva lottato a lungo, come un leone, e ce l'aveva fatta. A metà gennaio di quest'anno si è manifestato di nuovo il male. Si è stretto a difesa ancora, isolato come in un fortino, con i familiari, la moglie Anna Pina, sempre in prima linea e le figlie Adriana, Renata e Giovanna che hanno portato avanti lo Studio e che – auguro loro con tutto il cuore – proseguiranno l'opera paterna. Non c'è stato niente da fare: sono bastati tre mesi.

Era un avvocato preparato, serio, disponibile e attento.

Un civilista a tutto campo anche se spiccava la sua professionalità in una materia così spinosa e complessa come quella fiscale.

Aveva preso dal suo Maestro, l'avv. Cesare Amerio, la dote particolare e peculiare del Foro subalpino che è quella di sentire e dimostrare sempre la massima stima e considerazione verso i colleghi ed agire di conseguenza.

Anche l'avversario era per lui anzitutto un collega a cui era dovuto del riguardo e con cui trattare sempre da gentiluomo.

Non l'ho mai sentito o visto irritarsi e litigare con altri avvocati.

Proprio per questa ragione, pur avendo talvolta un rapporto di simpatia o di familiarità verso i clienti, il Suo comportamento, come avvocato, era di ragionato distacco e di autonomia: si poneva al di sopra dei singoli punti di vista e delle pretese dell'assistito, soppesando, anzitutto, come un arbitro, la controversia e dando il Suo parere, talvolta in contraddizione con i desiderata del cliente, spesso tranciante, ma sempre pieno di senso dell'equità e della ragionevolezza.

Riusciva in questo modo spesso a raccogliere risultati insperati.

Possiamo, dunque, definirlo un accorto timoniere che cercava di non rischiare la sicurezza della nave e di raggiungere un porto sicuro e soddisfacente.

È una dote che diventa sempre più rara.

Sempre più sovente, oggi, ci imbattiamo nella volontà, da parte di molti, di alimentare i contrasti pur di compiacere, piuttosto che cercare di raffreddarli e sedarli.

Si gloriava di esser stato un alpino ed il servizio militare in quest'arma gli aveva lasciato, oltre evidentemente a molti ricordi piacevoli, un'impronta indelebile nel carattere.



Affrontava, infatti, i problemi, le tensioni e gli ostacoli della professione con la pacatezza e la resistenza rocciosa e paziente, che sono le caratteristiche tipiche di chi va in montagna e che deve misurare le proprie forze e le proprie capacità nel tempo lungo.

Come un alpino non si impressionava di fronte ai primi ostacoli e neppure agli eventuali insuccessi temporanei: guardava al dopo, al risultato finale.

Riusciva, il più delle volte, a comunicare il Suo buonsenso ai propri clienti e agli avversari, portandoli a delle composizioni onorevoli per entrambi, facendo Suo il principio che è meglio vincere che trionfare.

Ma ciò che ci manca di più è il suo naturale, immediato e perenne umorismo.

Le sue battute, spesso fulminanti, nascevano spontanee e facevano sempre sbocciare il sorriso nei presenti, anche se si trattava di avversari, riuscendo a sdrammatizzare così le situazioni più critiche.

La Sua satira canzonatoria era pungente, ma mai malevola, ed aveva il grande pregio di essere sovente rivolta anzitutto verso se stesso, così da coinvolgerSi in prima persona.

Ecco, è questo che ora più ci manca. La Sua visione delle vicende umane, quelle di cui ci si occupa professionalmente come quelle comuni, di tutti i giorni, filtrata attraverso un'arguzia schietta e istintiva. Questo ci manca e non sarà facile ritrovarlo.

Giuseppe Violante



Ricordi

SERGIO MELANO BOSCO

Consigliere dell'Ordine dal 1996 al 1997 e dal 2000 al 2001.

Delegato alla Cassa dal 1991 al 1999.

Presidente dell'Associazione Avvocati di Torino dal 1985 fino alla data del decesso.

Dolce e comprensivo, inflessibile ed intenso, aveva intuito la precarietà e la fragilità dell'essere individuale ed aveva operato, con passione, per impiantare, nel quotidiano e nel professionale, su amicizie vive e creative, strutture e movimenti comunitari e solidali.

In una sera triste e dolorosa per i suoi cari e per tutti, e troppo presto, si è messo silenziosamente in disparte, lasciando eredità e responsabilità ai suoi ragazzi, tanti, che, in suo nome e con apprensione, tentano di continuare un'opera ricca e generosa.

Sergio, uomo vero e innovatore, sarà certamente e sempre accanto a loro.

Sergio Salvini

